

VEGA sas LANDSCAPE ECOLOGY
& URBAN PLANNING

Via delli Carri, 48 - 71121 Foggia - Tel. 0881.756251 - Fax 1784412324
mail: info@studiovega.org - website: www.studiovega.org

Protocollo: 2014-0001-PUTT.
Data emissione: 08.06.2014
Committente: COMUNE DI CASTELNUOVO
DELLA DAUNIA
N° commessa: 2014-0001
File: 2014-0001-PUTT.



COMUNE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA

Provincia di foggia

**ADEGUAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
GENERALE VIGENTE AL PIANO URBANISTICO TERRITORIALE
TEMATICO - PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI
DELLA REGIONE PUGLIA.**

**Adozione della variante al PRG secondo le procedure previste dall'art.5.06 delle NTA
dello stesso PUTT/P&BA ed ai sensi del comma 4, art.20 LR.20/2001.**

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE


PREMESSA

La presente revisione delle Norme Tecniche di Attuazione è stata effettuata avendo come base quanto indicato nelle stesse NTA del PUTT/P e delle indicazioni contenute nelle circolari esplicative dell'Assessorato all'Urbanistica, ed infine sono state date le indicazioni al fine della redazione dell'adeguamento del PRG al PUTT/P su supporto di tipo informatico, ed in particolare con tecnologia "GIS".

Per quanto non riportato e definito dagli elaborati progettuali del presente adeguamento cartografico operativamente si fa riferimento alle Prescrizioni di Base del titolo III delle NTA del PUTT/P che di fatto integrano, pur conservando una loro formale autonomia, le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.


Per quanto predetto, lo stralcio delle Prescrizioni di Base degli ATD coordinate con le Direttive di Tutela degli ATE costituiscono le presenti N.T.A.

Per ogni dubbio interpretativo si rimanda alle NTA del PUTT/P allegate alla deliberazione n°1748 del 15 dicembre 2000, con la quale la Giunta Regionale ha approvato, in via definitiva, il Piano Urbanistico Territoriale Tematico " Paesaggio e Beni Ambientali" unitamente agli elaborati tecnico/grafici redatti dagli stessi uffici regionali.




Indice


PARTE GENERALE	7
ART. 1 Contenuti ed Ambito di applicazione della Variante di Adeguamento al PUTT/P del vigente PRG	7
1.1 Contenuti	7
1.2 Ambito di applicazione	8
ART. 2 Norme generali – Iter procedurale - Elaborati di supporto e di aiuto alla decisione	10
2.1 Norme generali.....	10
2.2 Iter procedurale	10
ART. 3 Interventi esentati dall'autorizzazione paesaggistica.....	12
Art. 4 Indirizzi di tutela con riferimento alla classificazione degli Ambiti Territoriali Estesi (ATE) 	15
ART. 5 Direttive di tutela con riferimento alla classificazione degli ATE	15
Sezione prima	20
STRUTTURA IDRO-GEO-MORFOLOGICA	20
Art 6. Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche	20
6.1 - Definizioni	20
6.2 - Individuazioni	20
6.3 – Regimi di tutela.....	21
6.4 – Indirizzi di tutela	21
6.5 – Direttive di tutela.....	22
6.6 – Prescrizioni	22
Art 7. Acque NON Pubbliche ma tutelate e individuate dal presente Piano come reticolo idrografico di connessione della R.E.R.	27
7.1 - Definizioni	27
7.2 - Individuazioni	27
7.3 – Regimi di tutela.....	28
7.4 – Indirizzi di tutela	28
7.5 – Direttive di tutela.....	28
7.6 – Prescrizioni	28
Art 8. Vincolo Idrogeologico	32
8.1 - Definizioni	32
8.2 - Individuazioni	33
8.3 - Indirizzi.....	33
Art 9. Versanti, Crinali e Cigli di Scarpate	33
9.1 – Definizioni	33
9.2 – Individuazioni	33
9.3 – Regimi di tutela.....	34



9.4 – Indirizzi di tutela	34
9.5 – Direttive di tutela.....	34
9.6 – Prescrizioni	34
Art 10. Geositi.....	36
10.1 - Definizioni	36
10.2 - Individuazioni	37
10.3 – Regimi di tutela.....	37
10.4 – Indirizzi di tutela	37
Sezione seconda.....	40
STRUTTURA ECOSISTEMICA E AMBIENTALE	40
Art 11. Boschi, Macchie ed aree percorse dal fuoco	40
11.1 - Definizioni	40
11.2 – Individuazioni	41
11.3 – Regimi di tutela.....	41
11.4 – Indirizzi di tutela	41
11.5 – Direttive di tutela.....	42
11.6 – Prescrizioni	43
Art 12. Aree di rispetto da Boschi, Macchie ed aree percorse dal fuoco	46
12.1 - Definizioni	46
12.2 – Individuazioni	46
12.3 – Regimi di tutela.....	46
12.4 – Indirizzi di tutela	46
12.5 – Direttive di tutela.....	46
12.6 – Prescrizioni	47
Art.13 Aree interessate da naturalità diffusa.....	49
13.1 - Definizioni	49
13.2 – Individuazioni	49
13.3 – Regimi di tutela.....	50
13.4 – Indirizzi di tutela	50
13.5 – Direttive di tutela.....	51
13.6 – Prescrizioni	51
Art.14 Beni diffusi del Paesaggio Agrario	53
14.1 – Definizioni	53
14.2 – Individuazioni	54
14.3 – Regimi di tutela.....	55
14.4 – Indirizzi di tutela	55
14.5 – Direttive di tutela.....	55
14.6 – Prescrizioni	55
Art.15 Siti di Rilevanza Naturalistica.....	57
15.1 – Definizioni	57
15.2 – Individuazioni	57
15.3 – Regimi di tutela.....	58



15.4 – Indirizzi di tutela	58
15.5 – Direttive di tutela.....	58
15.6 – Prescrizioni	59
Sezione terza	65
STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE.....	65
Art 16. Aree gravate da Uso Civico.....	65
16.1 – Definizioni	65
16.2 – Individuazioni	65
16.3 – Regimi di tutela.....	65
16.4 – Indirizzi di tutela	65
16.5 – Direttive di tutela.....	65
16.6 – Prescrizioni	66
Art 17. Zone di Interesse Archeologico	68
17.1 – Definizioni	68
17.2 – Individuazioni	69
17.3 – Regimi di tutela.....	69
17.4 – Indirizzi di tutela	69
17.5 – Direttive di tutela.....	69
17.6 – Prescrizioni	70
Art 18. Città Consolidata	74
17.1 – Definizioni	74
18.2 – Individuazioni	75
18.3 – Regimi di tutela.....	75
18.4 – Indirizzi di tutela	75
18.5 – Direttive di tutela.....	75
Art 19. Testimonianze della Stratificazione Insediativa.....	76
19.1 – Definizioni	76
19.2 – Individuazioni	76
19.3 – Regimi di tutela.....	77
19.4 – Indirizzi di tutela	77
19.5 – Direttive di tutela.....	77
19.6 – Prescrizioni	78
Art 20. Area di rispetto delle Componenti Culturali ed Insediative.....	80
20.1 – Definizioni	80
20.2 – Individuazioni	80
20.3 – Regimi di tutela.....	81
20.4 – Indirizzi di tutela	81
20.5 – Direttive di tutela.....	81
20.6 – Misure di salvaguardia	82
Art 21. Strade e Luoghi a Valenza Paesaggistica	85
21.1 – Definizioni	85
21.2 – Individuazioni	86




VEGA sas LANDSCAPE ECOLOGY
& URBAN PLANNING

Via delli Carri, 48 - 71121 Foggia - Tel. 0881.756251 - Fax 1784412324
mail: info@studiovega.org - website: www.studiovega.org

Protocollo: 2014-0001-PUTT.
Data emissione: 08.06.2014
Committente: COMUNE DI CASTELNUOVO
DELLA DAUNIA
N° commessa: 2014-0001
File: 2014-0001-PUTT.

21.3 – Regimi di tutela.....	86
21.4 – Indirizzi di tutela	86
21.5 – Direttive di tutela.....	87
21.6 – Misure di salvaguardia	87
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	90
ART. 22 Misure di Salvaguardia	90
ART. 23 Realizzazione di Opere Pubbliche o di Pubblica Utilità.....	90
ART. 24 Elaborato di supporto alla decisione.....	90
ART. 25 Allegato A1	92




PARTE GENERALE

ART. 1 CONTENUTI ED AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL PUTT/P DEL VIGENTE PRG

1.1 Contenuti

La presente variante di adeguamento del PRG al PUTT/P:

- attua una ricognizione di dettaglio finalizzata alla definizione di un esauriente quadro conoscitivo delle peculiarità e degli elementi/componenti paesistico-ambientali presenti nel territorio comunale ed attinenti al sistema geo-morfo-idrogeologico al sistema botanico-vegetazionale e della potenzialità faunistica, al sistema dei caratteri ambientali ed ecosistemici, al sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa, al sistema delle identità percettive delle varie tipologie di paesaggi individuati nel contesto territoriale;
- attua la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del D.Lgs 42/2004, finalizzata alla loro individuazione e rappresentazione cartografica fissando specifiche prescrizioni d'uso per la tutela e valorizzazione;
- attua la ricognizione degli immobili e delle aree tutelate dal punto di vista paesaggistico "ope legis" ai sensi del comma 1° dell'art.142 del D.Lgs 42/2004, nonché la loro individuazione e rappresentazione cartografica fissando specifiche prescrizioni d'uso per la tutela e valorizzazione;
- individua ulteriori contesti paesaggistici, diversi da quelli indicati all'art.134 del D.Lgs 42/2004, in aggiunta a quelli già tutelati e/o individuati dal vigente PUTT/P e dal PPTR adottato;
- individua e configura, in maniera derivata ed in funzione della presenza di elementi paesaggistici-ambientali caratterizzanti il contesto di riferimento, aree omogenee per valore paesaggistico variando parzialmente anche la classificazione originaria degli ambiti territoriali estesi (ATE) già operata dal vigente PUTT/P;
- fissa per gli ATE individuati indirizzi e direttive di tutela paesaggistica al fine di perseguire l'obiettivo della tutela e valorizzazione dei diversi contesti individuati nonché al fine del miglioramento della qualità paesaggistica degli interventi di trasformazione del territorio. In particolare gli indirizzi rappresentano le disposizioni che indicano ai soggetti attuatori gli obiettivi generali e specifici da perseguire; le direttive rappresentano invece le disposizioni che definiscono i modi e le condizioni idonee a garantire la




realizzazione degli obiettivi generali e specifici da parte dei soggetti attuatori mediante gli strumenti di pianificazione urbanistica esecutiva e/o di programmazione e/o di progettazione.

- individua, per gli ambiti territoriali distinti (ATD), l'area di pertinenza del "bene" nonché la relativa area annessa quest'ultima dimensionata in funzione della natura e della significatività del rapporto esistente tra il bene ed il suo intorno diretto in termini sia ambientali (vulnerabilità) che di fruizione visiva ; inoltre fissa, per gli ATD, le "prescrizioni di base" che sono disposizioni conformative del regime giuridico dei beni individuati dalla presente variante di adeguamento del PRG al PUTT/P volte a regolare gli usi e le trasformazioni ammissibili dei predetti beni al fine di perseguire l'obiettivo primario della loro tutela e valorizzazione;
- individua, mediante l'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio, i fattori di rischio e gli elementi di vulnerabilità del paesaggio anche in correlazione con altri strumenti della pianificazione e/o programmazione sovraordinata;
- modifica la configurazione e/o la localizzazione nonché implementa il numero delle peculiarità paesaggistiche già individuate dal PUTT/P che risultano oggettivamente presenti nel territorio comunale;
- individua nuovi elementi/componenti paesaggistico-ambientali da sottoporre a specifica tutela in considerazione del ruolo significativo che detti elementi attualmente svolgono nel complessivo assetto paesistico-ambientale del territorio comunale interessato ed in particolare nella configurazione della cosiddetta "rete ecologica locale".
- disciplina i processi di trasformazione fisica e l'uso del territorio allo scopo di tutelarne l'identità storica e culturale, rendere compatibili la qualità del paesaggio e delle sue componenti strutturanti con il suo uso sociale, nonché promuove la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse territoriali;
- Individua le misure necessarie per consentire il corretto inserimento nel contesto paesaggistico di riferimento gli interventi di trasformazione già pianificati dallo strumento urbanistico generale vigente (PRG) senza comunque apportare al predetto strumento di pianificazione urbanistica comunale alcuna variante sia per quanto attiene agli indici ed ai parametri urbanistico-edilizi che per quanto attiene alla stessa zonizzazione ovvero alle destinazioni d'uso delle aree.

1.2 Ambito di applicazione

La disciplina urbanistico-edilizia del Comune di Castelnuovo della Daunia è regolata, sull'intero territorio comunale, dal previgente PRG.



La disciplina paesaggistica del Comune di Castelnuovo della Daunia è regolata, sull'intero territorio comunale, dalla presente variante di adeguamento del PRG al PUTT/P, secondo le disposizioni e con le modalità, previsioni e prescrizioni degli elaborati grafici, che ne costituiscono parte integrante, meglio specificati ed individuati nel successivo art.2.


Le presenti norme, che vanno considerate nel più vasto ambito della legislazione nazionale e regionale vigente in materia paesaggistica, non sono pertanto modificative e/o abrogative della disciplina urbanistico-edilizia del Comune di Castelnuovo della Daunia, bensì sono da considerarsi meramente complementari ed integrative alla stessa e specificamente rivolte al miglioramento dell'inserimento paesaggistico delle scelte pianificatore già operate dal PRG vigente al fine di ottimizzare la tutela paesaggistico-ambientale con un compatibile sviluppo socio-economico della popolazione residente nel territorio comunale di Castelnuovo della Daunia.

Qualunque intervento che comporti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale viene pertanto direttamente disciplinato dal PRG per quanto attiene alla disciplina urbanistico-edilizia nonché dalla presente variante di adeguamento del PRG al PUTT/P per quanto attiene invece agli aspetti di natura meramente paesaggistica; vengono fatte salve le ulteriori e specifiche disposizioni rivenienti dalla normativa statale e regionale vigente in materia di pianificazione urbanistica e paesaggistica.

Sono altresì applicabili, se ed in quanto compatibili con il PRG, tutti gli altri regolamenti comunali.

In riferimento all'appartenenza dei territori agli Ambiti Territoriali Estesi l'efficacia delle presenti norme tecniche di adeguamento del PRG al PUTT/P varia, rispettivamente, da assoluta (ATE di tipo A) a nulla (ATE di tipo E). Efficacia "nulla" significa comunque che la tutela e la valorizzazione dei caratteri paesaggistici, comunque sempre presenti all'interno del territorio comunale, sono affidate alla capacità degli operatori pubblici e privati di perseguire obiettivi di qualità, accrescendo e non già sminuendo il valore del sito attraverso, appunto, una qualificata previsione e realizzazione della trasformazione territoriale (qualità della strumentazione urbanistica esecutiva, qualità della progettazione, qualità della costruzione, qualità della gestione).

All'interno delle aree classificate ATE di tipo "E" nonché all'interno delle aree che rientrano nei cosiddetti "territori costruiti", di cui al comma 5 dell' art.1.03 delle NTA del PUTT/P le presenti norme non trovano efficacia .



ART. 2 NORME GENERALI – ITER PROCEDURALE - ELABORATI DI SUPPORTO E DI AIUTO ALLA DECISIONE

2.1 Norme generali

1) I terreni e gli immobili compresi negli ambiti territoriali estesi di valore eccezionale, rilevante, distinguibile e relativo, sono sottoposti a tutela paesaggistica diretta dalla presente variante di adeguamento del PRG al PUTT/P. In particolare :

- non possono essere oggetto di lavori comportanti modificazioni del loro stato fisico o del loro aspetto esteriore senza che per tali lavori sia stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.
- non possono essere oggetto degli effetti di pianificazione di livello territoriale e di livello comunale senza che per detti piani sia stato rilasciato il parere paesaggistico di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P;
- non possono essere oggetto di interventi di rilevante trasformazione, così come definiti nell'art. 4.01 del P.U.T.T./P., senza che per gli stessi sia stata rilasciata la attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 5.04. delle N.T.A. del P.U.T.T./P.


2) I terreni e gli immobili compresi negli ambiti territoriali estesi di valore normale "E", ,ovvero nei "territori costruiti" come perimetrati dalla presente variante di adeguamento del PRG al PUTT/P, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica da parte dell'Amministrazione competente.

2.2 Iter procedurale

1) Così come disposto dal Capo V art. 156 del D.Lgs n.42/2004, fino all'avvenuta verifica ed adeguamento dei Piani Paesaggistici vigenti, di cui all'art.149 del D.Lgs.490/99, ai contenuti dell'art. 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, **tutti i progetti ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica diretta dalla presente variante di adeguamento del PRG al PUTT/P seguono le procedure di approvazione stabilite dalle NTA del PUTT/P di cui agli art.5.01 (Autorizzazione paesaggistica); art. 5.03 (Parere Paesaggistico); art. 5.04 (Attestazione di compatibilità paesaggistica); art. 5.07 (Deroga) ovvero le disposizioni di cui all'art.23 della L.R. n.20/2001.**

Quanto sopra fermo restando il controllo di legittimità esercitato in maniera concorrente dalla Regione (relativamente alle aree sottoposte a tutela paesaggistica diretta dalla presente variante di adeguamento del PRG al PUTT/P) e dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggio (relativamente ai beni paesaggistici di cui all'art.134 del D.Lgs. n.42/2004).

2) Per tutti gli interventi di trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico rientranti negli ATE classificati "E", ovvero nei "territori costruiti" come perimetrati dalla presente variante di adeguamento del PRG al PUTT/P,



non v'è rilasciata alcuna autorizzazione paesaggistica né operato alcun controllo di legittimità da parte della Regione atteso che gli ATE di tipo "E" e gli immobili ricadenti nelle perimetrazioni dei cosiddetti "territori costruiti" sono comunque esclusi dall'applicazione delle norme di tutela introdotte dal Titolo II e Titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. in quanto in possesso dei requisiti indicati dal comma 5 dell'art. 1.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.


3) Qualora gli interventi di trasformazione paesaggistica, ancorché rientranti nella perimetrazione dei cosiddetti "territori costruiti", interessino comunque **immobili soggetti a specifica disciplina di tutela paesaggistica statale** (art.134 D.Lgs n°42/2004) per detti interventi va necessariamente esercitato, in ordine all'autorizzazione paesaggistica comunale, il controllo di legittimità da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo ovvero da parte della competente Soprintendenza per i Beni Culturali e del Paesaggio.

4) Qualora gli interventi di trasformazione paesaggistica, ancorché rientranti nella perimetrazione dei cosiddetti "territori costruiti" e non ricadenti su **immobili soggetti a specifica disciplina di tutela paesaggistica statale** (art.134 D.Lgs n°42/2004), derivino, senza modificazioni, da piani e da varianti di piani già dotati di favorevole parere paesaggistico o che siano stati già adottati alla data di entrata in vigore del PUTT/P, detti interventi sono esentati dall'acquisizione del parere paesaggistico nonché dal controllo di legittimità, in ordine alle autorizzazioni paesaggistiche comunali, esercitato da parte della Regione.

5) Qualora gli interventi di trasformazione paesaggistica, ancorché rientranti nella perimetrazione dei cosiddetti "territori costruiti" ricadino su **immobili soggetti a specifica disciplina di tutela paesaggistica statale** (art.134 D.Lgs n°42/2004), e modificano, piani e varianti di piani già dotati di favorevole parere paesaggistico, detti interventi non sono esentati dall'acquisizione del parere paesaggistico da parte della Regione nonché dal controllo di legittimità, in ordine alle autorizzazioni paesaggistiche comunali, esercitato da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali e del Paesaggio.

6) Qualora gli interventi di trasformazione paesaggistica, ancorché rientranti nella perimetrazione dei cosiddetti "territori costruiti", interessino direttamente aree sottoposte a **vincolo idrogeologico**, come individuate nelle tavole tematiche della presente variante di adeguamento del PRG al PUTT/P, per detti interventi va necessariamente acquisito, preventivamente alla loro attuazione e per quanto attiene esclusivamente agli aspetti forestali, il parere favorevole da parte del competente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

7) Qualora gli interventi di trasformazione paesaggistica, ancorché rientranti nella perimetrazione dei cosiddetti "territori costruiti", interessino direttamente (area di pertinenza) e/o indirettamente (area annessa)



aree sottoposte a **vincolo archeologico e/o aree di interesse archeologico**, come individuate nelle tavole tematiche della presente variante di adeguamento del PRG al PUTT/P, per detti interventi va necessariamente acquisito, preventivamente alla loro attuazione e per quanto attiene esclusivamente agli aspetti di natura archeologica, il parere favorevole da parte della competente Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia.

ART. 3 INTERVENTI ESENTATI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

1. L'autorizzazione paesaggistica non va richiesta:

1.01- per i beni non vincolati ai sensi del D.lgs 42/2004 ricadenti nei "territori costruiti" di cui all'art.1.03;

1.02- per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di risanamento conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

1.03 – ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. 22.01.2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4 lettera b) e dell'articolo 156, comma 4, non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159 del delgs 42/2004:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, ovvero:

1. lo sfalcio, il taglio e/o diradamento delle alberature in alveo, sugli argini e a ridosso delle opere idrauliche, che comportano ostacolo al regolare deflusso delle acque e/o possono compromettere la stabilità delle opere idrauliche;

2. la manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo, che non alteri lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici per:

a) la viabilità agro-silvo-pastorale;

b) immobili e opere idrauliche, appartenenti al demanio idrico;

c) opere esistenti di difesa dei versanti;

d) opere esistenti di difesa dei litorali regionali;

e) opere destinate a combattere l'erosione costiera con materiali naturali e con la collocazione a dimora in funzione antierosiva e antideflattiva di specie erbacee e arbustive (interventi di piantumazione, in ambiente litoraneo, di specie erbacee ed arbustive finalizzati alla conservazione dell'immediato retroterra dunoso-sabbioso dalla azione erosiva eolica e marina);

f) depositi temporanei di materiali collegati agli interventi comunque ammessi in assenza di autorizzazione paesaggistica, che prevedono in ogni caso il ripristino dello stato dei luoghi.

3. interventi da realizzarsi con tecniche di ingegneria naturalistica, in quanto per le proprie caratteristiche di reversibilità e di integrabilità, non alterano l'assetto dei luoghi ma al contrario vengono assimilate completamente nel contesto ambientale, accelerando i processi naturali in atto e favorendo il ripristino delle condizioni originarie.

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio, ovvero:

1. Le normali operazioni colturali su boschi, prati, prati-pascoli, nonché sull'intero territorio agricolo, finalizzati alla conservazione dell'assetto idrogeologico e della funzionalità agronomica del suolo, oltre che al miglioramento delle coltivazioni secondo programmi aziendali o secondo le tecniche tradizionali.

2. Gli interventi per la fruizione turistico ricreativa a basso impatto ambientale, conformi al R.R. 17 settembre 2007, n. 23 "Regolamento per l'attuazione della Rete Escursionistica Pugliese" ed alla D.G.R. 16 novembre 2010, n. 2464 "Indicazioni tecniche per gli interventi previsti dall'Azione 3, Misura 227, PSR Puglia 2007 – 2013 nelle aree "a bosco e a macchia".


c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.", ovvero:

1. Gli interventi di natura selvicolturale ivi compresi i tagli boschivi effettuati a scopo idrogeologico, fitosanitario e di antincendio boschivo, nonché tutti gli interventi con finalità antincendio boschivo quali la realizzazione di piste e strade tagliafuoco, di punti di rifornimento idrico, di piazzole di atterraggio per l'elicottero, sempre realizzati con materiali naturali e tecniche dell'ingegneria naturalista.

1.04- per la arboricoltura da legno esterna ai boschi ed alle macchie, così come definiti dal Piano;

1.05- per le attività agricole e pastorali non modificanti lo stato dei luoghi in modo permanente e non alteranti l'assetto idrogeologico;

1.06- il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali (cavidotti, acquedotti, gasdotti, ecc), con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra;



1.07- per gli interventi di pronto intervento destinati a rimuovere imminenti pericoli di pubblica e privata incolumità o di interruzione di pubblico servizio, e per le opere dichiarate indifferibili e urgenti conseguenti a norme o provvedimenti statali e/o regionali;

1.08- per i progetti di ampliamento degli edifici industriali, artigianali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi ed agricolo-produttivi, esistenti, purché conformi agli strumenti urbanistici, fino ad un massimo di nuova superficie utile non superiore al 50% di quella esistente, per una sola volta e con esclusione degli immobili ricadenti nell'ambito territoriale "A" (art.2.01) e/o vincolati ai sensi del titolo II del D.vo n.42/2004;

1.09- per i progetti di ampliamento delle abitazioni rurali esistenti, purché conformi agli strumenti urbanistici e di medesime caratteristiche tipologiche e tecnologiche, fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente, per una sola volta e con esclusione degli immobili vincolati ai sensi del titolo II del D.vo n.42/2004;

1.10- per le opere pubbliche già approvate alla data di entrata in vigore del Piano;

1.11- per le opere, impianti tecnologici ed interventi a carattere temporaneo (non superiore ad una stagione oppure, se connessi con la realizzazione di un'opera da autorizzare e/o autorizzata, per la durata di esercizio dell'opera) con garantito ripristino dello stato dei luoghi;


1.12- per i progetti di ampliamento degli edifici industriali, artigianali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi ed agricolo-produttivi, esistenti, per i quali, alla data di entrata in vigore del Piano, sia stato concesso un finanziamento pubblico, con esclusione degli immobili vincolati ai sensi del titolo II del D.vo n.42/2004;

1.13- per le opere di adeguamento a normative statali e regionali degli impianti, regolarmente esistenti, di smaltimento dei rifiuti.

1.14 - interventi di consolidamento statico strutturale, per la difesa del suolo, idrauliche e la protezione civile, eseguiti nel rispetto della L. n. 225 del 24 febbraio 1992 e della specifica normativa regionale in materia.

1.15 - interventi in via d'urgenza per la difesa del suolo e la protezione civile, eseguiti nel rispetto della L. n. 225 del 24 febbraio 1992 e della specifica normativa regionale in materia.

2. Il Comune rilascia la autorizzazione-concessione edilizia per gli interventi esentati, previa asseverazione del progettista delle opere che attesti la veridicità di quanto descritto nel progetto stesso.



ART. 4 INDIRIZZI DI TUTELA CON RIFERIMENTO ALLA CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI ESTESI

(ATE)

In riferimento agli Ambiti Territoriali Estesi, con il rilascio delle autorizzazioni e con gli strumenti di pianificazione sottordinati devono essere perseguiti obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistico-ambientale nel rispetto dei seguenti indirizzi di tutela:

a)- Negli Ambiti Territoriali Estesi di valore eccezionale "A":

- conservazione ovvero salvaguardia dell'assetto attuale;
- valorizzazione del potenziale paesaggistico inespreso dell'assetto attuale;
- recupero e riqualificazione delle aree compromesse e/o degradate attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi;

b) - Negli Ambiti Territoriali Estesi di valore rilevante "B":

- conservazione ovvero salvaguardia dell'assetto attuale;
- valorizzazione del potenziale paesaggistico inespreso dell'assetto attuale;
- recupero e riqualificazione delle aree compromesse e/o degradate attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi;
- massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio;

c) - Negli Ambiti Territoriali Estesi di valore distinguibile "C":

- salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato;
- trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione;
- trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica;

d)- Negli Ambiti Territoriali Estesi di valore relativo "D":

- valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche;

e)- Negli Ambiti Territoriali Estesi di valore normale "E" e nei "territori costruiti":

- valorizzazione delle peculiarità del sito.

ART. 5 Direttive di tutela con riferimento alla classificazione degli ATE

In riferimento agli ambiti, alle componenti ed ai sistemi vanno rispettate le seguenti direttive di tutela:

1) SISTEMA GEO-MORFO-IDROGEOLOGICO

Per il "sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico":

Va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definenti gli ambiti

distinti di cui all'art 3.02 del P.U.T.T./P.), di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio, prescrivendo:

a) negli *ambiti territoriali di valore eccezionale* ("A" dell'art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) in attuazione degli indirizzi di tutela:

- va evitato ogni intervento che modifichi i caratteri delle componenti individuate e/o presenti ;
- non vanno consentite attività estrattive;
- va mantenuto l'insieme dei fattori naturalistici connotanti il sito.

b) negli *ambiti territoriali di valore rilevante* ("B" dell'art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.), in attuazione degli indirizzi di tutela:

- va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme;
- vanno individuati i modi per la conservazione e la difesa del suolo
- per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale;
- per la riduzione delle condizioni di rischio;
- per la difesa dell'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee;
- non vanno consentite nuove localizzazioni per attività estrattive e, per quelle in attività, vanno verificate le compatibilità del loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici piani di recupero ambientale.


c) negli *ambiti territoriali di valore distinguibile* ("C" dell'art.2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.), in attuazione degli indirizzi di tutela, le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono:

- mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree;
- le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità.

d) negli *ambiti territoriali di valore relativo* ("D", art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.), in attuazione degli indirizzi di tutela:

- le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree;
- le nuove localizzazioni e/o ampliamenti di attività estrattive sono consentite previa verifica della documentazione di cui all'allegato A3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

e) negli *ambiti territoriali di valore normale* ("E", art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.), e nei "territori costruiti" in attuazione degli indirizzi di tutela le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono:



- tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e non modificare , in maniera significativa, l'assetto idrogeologico delle relative aree;
- tutelare l'area di pertinenza delle peculiarità paesaggistiche del sistema geo-morfo-idrogeologico individuate dalle tavole tematiche della presente variante di adeguamento del PRG al PUTT/P ovvero oggettivamente riscontrabili in loco .

2) SISTEMA COPERTURA BOTANICO-VEGETAZIONALE E COLTURALE

Per il sistema "copertura botanico-vegetazionale e colturale":

Va perseguita la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica di difesa del suolo e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica presenti sul territorio comunale , prescrivendo per tutti gli ambiti territoriali estesi (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione, sia lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono.

Va inoltre prescritto che:

a) Negli *ambiti territoriali estesi di valore eccezionale* ("A" art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art 3.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. va evitato:

- il danneggiamento delle specie vegetali autoctone,
- l'introduzione di specie vegetali estranee e la eliminazione di componenti dell'ecosistema;
- l'apertura di nuove strade o piste e l'ampliamento di quelle esistenti;
- l'attività estrattiva l'allocazione di discariche o depositi di rifiuti ed ogni insediamento abitativo o produttivo;
- la modificazione dell'assetto idrogeologico.

b) Negli *ambiti territoriali estesi di valore rilevante* ("B" art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.), in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli ambiti territoriali distinti va evitato:

- l'apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti;
- la allocazione di discariche o depositi di rifiuti la modificazione dell'assetto idrogeologico;
- La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee, aree, condotti sotterranei o pensili, ecc, va verificata tramite apposito studio di impatto paesistico sul Sistema botanico/vegetazionale con definizione delle eventuali opera di mitigazione.

c) Negli *ambiti territoriali estesi di valore distinguibile* ("C" dell'art 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e di valore

relativo (“D”), in attuazione degli indirizzi di tutela, tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con:

-la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.

d) Negli *ambiti territoriali di valore normale* (“E”, art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.), e nei *“territori costruiti”* in attuazione degli indirizzi di tutela le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono :

-conservare l’assetto botanico-vegetazionale d’insieme delle relative aree nonchè sviluppare il patrimonio botanico e vegetazionale autoctono.

- tutelare l’area di pertinenza delle peculiarità paesaggistiche del sistema botanico-vegetazionale individuate dalle tavole tematiche della presente variante di adeguamento del PRG al PUTT/P. ovvero oggettivamente riscontrabili in loco .

3) SISTEMA DELLA STRATIFICAZIONE STORICA DELL’ORGANIZZAZIONE INSEDIATIVA


Per il sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa”, va perseguita la tutela de i beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio comunale, individuando per tutti gli ambiti territoriali estesi (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti.

Va, inoltre, prescritto:


a) Negli ambiti territoriali estesi di *valore eccezionale* (“A” dell’art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e di *valore rilevante* (“B”); in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., va evitata ogni destinazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto.

b) Negli ambiti territoriali estesi di *valore distinguibile* (“C” dell’art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e di *valore relativo* (“D”) in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli ambiti territoriali distinti , di cui all’art. 3.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.

c) Negli ambiti territoriali di *valore normale* (“E”, art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.), e nei *“territori costruiti”* in attuazione degli indirizzi di tutela le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono :



- procedere , mediante una qualificata previsione e realizzazione della trasformazione (ovvero mediante la qualità della strumentazione urbanistica esecutiva, della progettazione della costruzione e gestione) nonché anche attraverso l'eliminazione dei fattori di rischio e degli elementi detrattori della qualità paesaggistica dei luoghi, alla riqualificazione paesaggistica-ambientale dei contesti che si presentano una bassa qualità dei valori paesaggistici e/o dell'abitare e/o compromessi e/o degradati .
- correlarsi all'assetto plano-volumetrico d'insieme del contesto di riferimento in cui si collocano nonchè utilizzare caratteristiche costruttive, tipologie, materiali , finiture e coloriture esterne in analogia formale e materica alla cultura dei luoghi interessati dall'intervento di trasformazione paesaggistica evitando pertanto l'inserimento di elementi dissonanti o che possano costituire fattore di intrusione formale nel contesto paesaggistico-ambientale di riferimento.
- tutelare l'area di pertinenza delle peculiarità paesaggistiche del sistema della stratificazione storica individuate dalle tavole tematiche della presente variante di adeguamento del PRG al PUTT/P, ovvero oggettivamente riscontabili in loco , nonché tutelarne il contesto di riferimento ed individuare i modi per la loro appropriata fruizione/utilizzazione .



Sezione prima

STRUTTURA IDRO-GEO-MORFOLOGICA

A1. COMPONENTI IDROLOGICHE

ART 6. FIUMI, TORRENTI E CORSI D'ACQUA ISCRITTI NEGLI ELENCHI DELLE ACQUE PUBBLICHE

(art 142, comma 1, lett. c, del Codice ; art. 43, 44, 46 del P.P.T.R; art. 3.08.4 del PUTTP)

6.1 - Definizioni

Consistono nei fiumi e torrenti, nonché negli altri corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche approvati ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e nelle relative sponde o piedi degli argini, ove riconoscibili, per una fascia di 150 metri da ciascun lato, come delimitati nella tavola G1. Ove le sponde o argini non siano riconoscibili si è definita la fascia di 150 metri a partire dalla linea di compluvio identificata nel reticolo idrografico della carta Geomorfoidrologica regionale, come delimitata nella tavola G1.

Corsi d'acqua, a livello di generalità, sono definibili le acque correnti lungo i solchi di impluvio che presentano un tracciato e una conformazione trasversale relativamente stabili.

Le linee di ruscellamento e le linee superficiali di impluvio ovvero i reticoli fluviali privi di significativa funzione idrologica e/o ecologica, ancorché rientranti nella definizione sopra riportata di corso d'acqua, non sono sottoposte dalla presente variante di adeguamento del PRG al PUTT/P a prescrizioni di base, rimanendo soggette ai soli indirizzi di tutela di cui al punto 1.5 dell'art. 2.02 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero alla sola "valorizzazione delle peculiarità del sito".

6.2 - Individuazioni

Rispetto alla situazione dei corsi d'acqua cartografati nella Tavola "Idrologia Superficiale" Serie n. 06 degli Atlanti della Documentazione Cartografica del PUTT/P, nella Tavola n. 1 "Primi adempimenti ai sensi degli artt.1.03 e 5.05 delle N.T.A" si rilevano l'individuazione a livello cartografico di una serie di aste fluviali non presenti nella Tavola serie n. 06 degli Atlanti ma presenti nel reticolo idrografico della Carta Idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino della Puglia e nel PPTR adottato identificate come acqua pubblica tutelata delta Sovrintendenza ex art. 142 lettera "c", D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42 ed in particolare:

- Torrenti, Canali e Fossi: *Canale della Botte, Canale del Carromorte, Canale S. Pietro, Canale Barisana, Canale della Strèttola, Canale Pinciarella, Canale Rocchione, Canale Mananude, Vallone Cupo, Canale del Bosco, Canale Giulio di Toro, Torrente Staina, Canale della Bùfola, Vallone Acqua Sparta.*

Infine è opportuno precisare che, in relazione all'asta fluviale del fiume Fortore, l'area tutelata di pertinenza e annessa, cartografata nell'elaborato G1 corrisponde all'area tutelata e cartografata ai sensi dell'art. 142 lettera

"c" D. Lgs 42/2004.

6.3 – Regimi di tutela

Ai fini della tutela dei “corsi d’acqua” e della applicazione delle prescrizioni di base, la variante di adeguamento del PRG al PUTT/P individua due differenti regimi di salvaguardia relativi a:

a) “*area di pertinenza*”, comprensiva: nel caso dei fiumi e dei torrenti, dell’alveo e delle sponde o degli argini fino al piede esterno. Detta area di pertinenza è stata individuata graficamente nella cartografia della variante di adeguamento del PRG al PUTT/P.

b) “*area annessa*”, a ciascuno dei due perimetri dell’area di pertinenza, è stata dimensionata nella cartografia della variante di adeguamento del PRG al PUTT/P per ciascuna asta, anche in modo non simmetrico in rapporto alle caratteristiche geomorfologiche del sito e con riferimento al rapporto paesistico-ambientale esistente tra corso d’acqua ed il suo intorno diretto laddove il predetto intorno risulti interessato anche da altre emergenze paesistico-ambientali rientranti in altri sistemi. Tale area è stata assunta con un’ampiezza pari a 150 mt su ambo i lati dell’area di pertinenza.

6.4 – Indirizzi di tutela

1. Gli interventi che interessano le componenti idrologiche devono tendere a:

a. coniugare il miglioramento della qualità chimico-fisica e biologica delle risorse idriche, l’equilibrio idraulico e il pareggio del bilancio idrologico regionale con il miglioramento della qualità ecologica e paesaggistica dei paesaggi dell’acqua;


b. salvaguardare i caratteri identitari e le unicità dei paesaggi dell’acqua locali al fine di contrastare la tendenza alla loro cancellazione, omologazione e banalizzazione;

c. limitare e ridurre le trasformazioni e l’artificializzazione del reticolo idrografico; migliorare le condizioni idrauliche nel rispetto del naturale deflusso delle acque e assicurando il deflusso minimo vitale dei corsi d’acqua;

d. conservare e incrementare gli elementi di naturalità delle componenti idrologiche riducendo i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali, promuovendo l’inclusione degli stessi in un sistema di corridoi di connessione ecologica.

e. garantire l’accessibilità e la fruibilità delle componenti idrologiche anche attraverso interventi di promozione della mobilità dolce (ciclo-pedonale etc.).

2. I caratteri storico-identitari delle componenti idrologiche come i paesaggi fluviali del Fortore, devono essere salvaguardati e valorizzati.



3. La pressione insediativa sugli ecosistemi fluviali deve essere ridotta attraverso progetti di sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, interventi di bonifica ambientale e riqualificazione/rinaturalizzazione dei paesaggi degradati.

6.5 – Direttive di tutela

1. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore di competenza:

a. ai fini del perseguimento in particolare dell'indirizzo di cui al punto 1a dell'articolo che precede, realizzano strategie integrate e intersettoriali secondo i dettami della Direttiva europea 2000/60.

b. ai fini del perseguimento in particolare dell'indirizzo di cui al punto 1b dell'articolo che precede, promuovono il restauro dei paesaggi storici della bonifica idraulica, riqualificando le reti di canali e strade poderali come micro-corridoi ecologici e come itinerari ciclo-pedonabili, valorizzando il sistema di segni e manufatti legati alla cultura idraulica storica, ivi compresi gli edifici e i manufatti storici del sistema acquedottistico regionale per il loro riuso nel contesto dei progetti di itinerari ciclo-pedonali.

d. ai fini in particolare del perseguimento degli indirizzi 3 dell'articolo che precede promuovono progetti di declassamento delle strade a rischio di inondazione e la loro riqualificazione paesaggistica in percorsi attrezzati per la fruizione lenta dei litorali.

e. individuano le componenti idrogeologiche che sono parte integrante di un sistema di corridoi ecologici connessi alla rete ecologica regionale;

g. ove siano state individuate aree compromesse o degradate ai sensi dell'art. 143, co. 4, lett. b) del Codice e secondo le modalità di cui all'art. 3, co. 3 delle presenti norme, propongono interventi volti al recupero ed alla riqualificazione nel rispetto delle relative prescrizioni attraverso l'utilizzo di metodi e tecniche orientati alla tutela del paesaggio e alla sostenibilità ambientale. Contestualmente individuano nei loro piani aree, esterne alle zone sottoposte a tutela, dove delocalizzare, arretrare, accorpate o densificare i volumi ricadenti in dette zone in quanto incompatibili con le caratteristiche paesaggistiche delle stesse e i relativi obiettivi di tutela paesaggistica, definendo opportune misure incentivanti.


6.6 – Prescrizioni

1. Nei territori interessati dalla presenza di fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, come definiti comma 6.1, si applicano le seguenti prescrizioni.

AREA DI PERTINENZA

2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:

a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, ad eccezione di quelle strettamente legate alla tutela del



corso d'acqua;

a2) escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi negli invasi e negli alvei di piena;

a3) rimozione della vegetazione arborea od arbustiva con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e l'integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

a4) realizzazione di nuovi tracciati viari, con l'esclusione degli adeguamenti dei tracciati esistenti ai fini della sicurezza stradale e dei soli interventi di manutenzione della viabilità;

a5) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

3. Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili** i seguenti piani, progetti e interventi:

b1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:


- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

b2) sistemazioni idrauliche e opere di difesa inserite in un organico progetto esteso all'intera unità idrografica che utilizzino materiali e tecnologie della ingegneria naturalistica, che siano volti alla riqualificazione degli assetti ecologici e paesaggistici dei luoghi;

b3) realizzazione di opere infrastrutturali a rete (gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche secondarie) pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che:

- siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove;

- se realizzate con tecnologia TOC senza alterare la morfologia dello stato di fatto e ad una profondità di oltre 2 mt dal sub-alveo con previsione di erosione nell'arco dei 200 anni, oppure in linea aerea su tralicci posti fuori all'area di esondabilità per un ritorno di almeno 200 anni;



b4) realizzazione di sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione anche ai fini del loro riciclo o del recapito nei corsi d'acqua episodici;

b5) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non comportino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti.

4. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

c2) per la rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all'alveo, che ostacolano il naturale decorso della acque;

c3) per la ricostituzione della continuità ecologica del corso d'acqua attraverso opere di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati;

AREA ANNESSA

5. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:

d1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, ad eccezione di quelle strettamente legate alla tutela del corso d'acqua e alla sua funzionalità ecologica;

d2) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili, salvo il trasferimento di quelli privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;


d3) escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi negli invasi e negli alvei di piena;

d4) nuove attività estrattive e ampliamenti superiore al 20 % della volumetria autorizzata;

d5) realizzazione di recinzioni che riducano l'accessibilità del corso d'acqua e la possibilità di spostamento della fauna, nonché trasformazioni del suolo che comportino l'aumento della superficie impermeabile;

d6) rimozione della vegetazione arborea od arbustiva con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e l'integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

d7) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;



d8) sversamento dei reflui non trattati a norma di legge, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, fatta eccezione per quanto previsto nel comma 6;

d9) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia elettrica come di seguito specificati:

- **FOTOVOLTAICO**: proposti esclusivamente su edifici e per una superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati. Gli impianti possono essere realizzati con sviluppo di opere di connessione esterna.

- **EOLICO**: Installazione di singoli generatori eolici sui tetti degli edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro; Impianti per minieolico esclusivamente per autoconsumo della stessa azienda, con aerogeneratori di altezza al mozzo non superiore a 30 metri o con un diametro del rotore non superiore a 18 metri con potenza massima pari a 30 kW, se:

a) proposti su aree agricole,

b) se specificatamente previsti da un piano di miglioramento aziendale, a garanzia della funzionalità dell'impianti, alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale e delle tradizioni agro-alimentari locali.;

c) massimo n. 3 aerogeneratori consentiti sullo stesso punto di connessione alla rete e proposti dallo stesso operatore con potenza complessiva max 30 kw;

d) Gli impianti devono essere realizzati senza sviluppo di opere di connessione esterna, ossia attraverso opere già esistente in loco ed intestata al proponente, senza necessità di realizzare ulteriori elettrodotti, cabine di trasformazione.

- **BIOMASSA, GAS DI DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS**


Impianti operanti in assetto cogenerativo con micro generazione con potenza massima pari a 50 kW;

Impianti realizzati in edifici esistenti, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici con potenza massima pari a 200 kW.

- **IDRAULICA E GEOTERMICA**

Impianti di geotermia a bassa entalpia realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici.

d10) realizzazione di nuovi tracciati viari o adeguamento di tracciati esistenti, con l'esclusione dei soli interventi



di manutenzione della viabilità che non comportino opere di impermeabilizzazione;

d11) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche secondarie, fatta eccezione per gli allacciamenti domestici e tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente.

6. Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili** i seguenti piani, progetti e interventi:

e1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti e privi di valore identitario e paesaggistico, destinati ad attività connesse con la presenza del corso d'acqua (pesca, nautica, tempo libero, orticoltura, ecc) e comunque senza alcun aumento di volumetria;

e2) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi,
- non interrompano la continuità del corso d'acqua e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del corso d'acqua;
- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti;
- promuovano attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità ecc.) del bene paesaggio;
- incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;
- non compromettano i con visivi da e verso il territorio circostante;

e3) sistemazioni idrauliche e opere di difesa inserite in un organico progetto esteso all'intera unità idrografica che utilizzino materiali e tecnologie della ingegneria naturalistica, che siano volti alla riqualificazione degli assetti ecologici e paesaggistici dei luoghi;

e4) realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrate pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove;

e5) realizzazione di sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e

fitodepurazione anche ai fini del loro riciclo o del recapito nei corsi d'acqua episodici;

e6) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non comportino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti.

7. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

f1) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

f2) per la rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all'alveo, che ostacolano il naturale decorso della acque;

f3) per la ricostituzione della continuità ecologica del corso d'acqua attraverso opere di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati;

f4) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti, che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

ART 7. ACQUE NON PUBBLICHE MA TUTELE E INDIVIDUATE DAL PRESENTE PIANO COME RETICOLO IDROGRAFICO DI CONNESSIONE DELLA R.E.R.

(art 143, comma 1, lett. e, del Codice ; art. 43, 44, 47 del P.P.T.R; art. 3.08.4 del PUTTP)


7.1 - Definizioni

Consiste in corpi idrici, anche effimeri o occasionali, come delimitati nella tavola G1, da permettere la connessione e lo spostamento delle popolazioni (animali e vegetali) tra le aree a massima naturalità e biodiversità.

7.2 - Individuazioni

Tra le tipologie rientranti nella classificazione di "corsi d'acqua del reticolo idrografico" la variante di adeguamento del PRG al PUTT/P ha individuato nel territorio comunale di Castelnuovo della Daunia:

- i corsi d'acqua non classificati pubblici individuati dalle carte tematiche del PUTT/P come "idrologia superficiale" ad esclusione di quelli individuati all'art. 6 comma2;
- le linee superficiali di impluvio ovvero il reticolo fluviale secondario non direttamente tutelato dal



PUTT/P ma avente valenza di “corridoio ecologico” e/o significativa funzione idrologica .

7.3 – Regimi di tutela

Ai fini della tutela dei “corsi d’acqua” e della applicazione delle prescrizioni di base, la variante di adeguamento del PRG al PUTT/P individua un unico regime di salvaguardia sia per l’area di pertinenza che per l’area annessa costituita da una fascia di salvaguardia **pari a mt.150 dal ciglio più elevato** per ciascun lato.

7.4 – Indirizzi di tutela

Si applicano gli indirizzi degli ATE di cui all’art.4 delle presenti NTA ovvero:

- salvaguardia e valorizzazione dell’assetto attuale se qualificato;
- trasformazione dell’assetto attuale se compromesso,per il ripristino e l’ulteriore qualificazione;
- trasformazione dell’assetto attuale se compatibile con la qualificazione paesaggistica.

7.5 – Direttive di tutela

Si applicano le direttive di tutela degli ATE di cui all’art. 5 comma1 delle presenti NTA ovvero :

- le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree;
- le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità.


7.6 – Prescrizioni

1. **non sono autorizzabili** piani e/o progetti comportanti nuovi insediamenti residenziali;
2. **non sono autorizzabili** piani e/o progetti e interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri colturali e d’uso del suolo con riferimento al rapporto paesistico-ambientale esistente tra il corso d’acqua ed il suo intorno diretto; più in particolare non sono autorizzabili:

a1) l’eliminazione delle essenze a medio ed alto fusto e di quelle arbustive con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti; per i complessi vegetazionali artificiali e di sistemazione possono essere attuate le cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

a2) le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, fatta eccezione di quelli strettamente connessi ad opere idrauliche indifferibili ed urgenti o funzionali ad interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotte;

a3) le attività estrattive, ad eccezione dell’ampliamento, per quantità comunque contenute, di cave attive, se funzionali (sulla base di specifico progetto) al ripristino e/o adeguata sistemazione ambientale finale dei



luoghi compresa la formazione di bacini annessi ai corsi d'acqua;

a4) la discarica di rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti di terreni naturali ed inerti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia finalizzato (sulla base di specifico progetto) al risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale finale congruente con la morfologia dei luoghi;

a5) la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione dei reflui e di captazione o di accumulo delle acque ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle opere integrative di adeguamento funzionale e tecnologico di quelle esistenti;

a6) la formazione di nuovi tracciati viari o di adeguamento di tracciati esistenti compresi quelli di asfaltatura, con l'esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità locale esistente;

a7) la realizzazione di stazioni radio base su pali per radiofonia/telefonia/televisione

a8) le trasformazioni del suolo che comportino un aumento significativo della superficie impermeabile.

3. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, **comportino** le sole seguenti trasformazioni (nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche):

b1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

b2) recupero, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione di manufatti edilizi legittimamente esistenti, anche con cambio di destinazione;


b3) integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;

- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi,

- non interrompano la continuità del corso d'acqua e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del corso d'acqua;

- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie,



dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti.

- promuovano attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità ecc.) del bene paesaggio.

b4) la superficie ricadente nell'area di pertinenza può comunque essere utilizzata ed accorpata, ai fini del computo della cubatura edificabile e dell'area minima di pertinenza, in aree contigue;

b5) aree a verde attrezzato, parcheggi coperti con tettoie aperte, gazebo;

b6) infrastrutturazione viaria e tecnologica senza significative modificazioni del sito;

b7) ordinaria utilizzazione agricola del suolo


4. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, **prevedano** la formazione di:

c. aree a verde attrezzato con:

1. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati con esclusione di ogni opera comportante la completa impermeabilizzazione dei suoli;
2. zone alberate e radure a prato o in parte cespugliate destinabili ad attività per il tempo libero e lo sport comprese aree attrezzabili a servizio della balneazione;
3. chioschi e costruzioni, mobili e/o precari, nonché depositi di materiali e attrezzi per le manutenzioni;
4. movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree se congruente con i caratteri morfologici originari del contesto;
5. l'adeguamento di viabilità esistente ai fini della "mobilità dolce" correttamente inserite nel paesaggio;
6. la rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all'alveo, che ostacolano il naturale decorso delle acque;
7. la realizzazione di strutture a carattere temporaneo di piccole dimensioni, realizzati in materiali naturali, per attività connesse al tempo libero che non compromettano i caratteri dei luoghi, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e che non comportino l'aumento di superficie impermeabile;

d. infrastrutturazione viaria carrabile e tecnologica con:

1. adeguamento delle sezioni viarie e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva comunque presente;
2. formazione di nuovi tracciati viari nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto esistente, senza



significative modificazioni dell'assetto orografico, con la minima sezione trasversale, purché motivati da inderogabili necessità di adduzione e/o attraversamento dell'area;

3. realizzazione di aree di parcheggio, purché dimensionate per nuclei di superficie appropriata al contesto, dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina:

4. le infrastrutture a rete completamente interrato o di raccordo con quelle di attraversamento aereo in trasversale del corso d'acqua qualora le caratteristiche geologiche del sito escludano opere nel subalveo;

5. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili;

6. la costruzione di impianti di depurazione, di immissione di reflui e di captazione e di accumulo delle acque purché completamente interrati anche attraverso movimenti di terra che non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi;

7. realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia elettrica come di seguito specificati:

- **FOTOVOLTAICO:** proposti esclusivamente su edifici e per una superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati. Gli impianti possono essere realizzati con sviluppo di opere di connessione esterna.

- **EOLICO:** Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza al mozzo non superiore a 40 metri o con un diametro del rotore non superiore a 30 metri con potenza massima complessiva pari a 60 kW, se:

a) proposti su aree agricole;


b) se specificatamente previsti da un piano di miglioramento aziendale, a garanzia della funzionalità dell'impianti, alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale e delle tradizioni agro-alimentari locali.;

c) massimo n. 3 aerogeneratore consentiti sullo stesso punto di connessione alla rete e proposti dallo stesso operatore;

d) Gli impianti devono essere realizzati senza sviluppo di opere di connessione esterna, ossia attraverso opere già esistente in loco ed intestata al proponente, senza necessità di realizzare ulteriori elettrodotti, cabine di trasformazione.

- **BIOMASSA, GAS DI DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS**

Impianti operanti in assetto cogenerativo con micro generazione con potenza massima pari a 200 kW;



Impianti realizzati in edifici esistenti, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici con potenza massima pari a 200 kW.

- IDRAULICA E GEOTERMICA

Impianti di geotermia a bassa entalpia realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici.

8. sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale;

9. sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione;

e. **sono autorizzabili** piani e/o progetti e interventi connessi con **attività produttive primarie** per:

- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento non intensiva, nonché la realizzazione di strade poderali, di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo;
- i rimboschimenti a scopo produttivo, effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;
- le opere di forestazione secondo le prescrizioni di polizia forestale;
- gli interventi atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali ripari naturali esistenti.

Anche prevedendo specifiche incentivazioni e/o premialità consentite dalle norme regionali, è ammessa la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, che creano pregiudizio ai caratteri paesistico-ambientali dei luoghi, a condizione che detta ricostruzione avvenga comunque al di fuori dell'area di pertinenza e dell'area annessa dell'ATD, direttamente interessato dalle opere esistenti, e che si proceda al contestuale recupero paesaggistico-ambientale delle aree di sedime del manufatto oggetto di demolizione.

ART 8. VINCOLO IDROGEOLOGICO

(art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

8.1 - Definizioni

Consistono nelle aree tutelate ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, "Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani", che sottopone a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e

destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

8.2 - Individuazioni

La perimetrazione delle aree soggette a vincolo idrogeologico sono state effettuate sulla base della cartografia catastale in possesso dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Foggia, nell'ambito di un progetto di aggiornamento su supporto digitale delle mappe del vincolo redatte nel 1923 del Corpo Forestale, con il riporto fedele delle perimetrazioni su base catastale vettoriale del SIM Montagna in dotazione dello stesso Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento Provinciale di Foggia.

8.3 - Indirizzi

Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico come definite al punto 8.1, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalle norme di settore, tutti gli interventi di trasformazione, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica e quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo la permeabilità dei suoli, previo acquisizione del parere dell'ispettorato ripartimentale delle foreste.

A2. COMPONENTI MORFOLOGICHE

ART 9. VERSANTI, CRINALI E CIGLI DI SCARPATE


(art 143, comma 1, lett. e, del Codice ; art. 51, 52, 53 del P.P.T.R; art. 3.09.4 del PUTTP)

9.1 – Definizioni

La variante di adeguamento del PRG al PUTT/P definisce “*versante*”, le aree delimitate da un ciglio di scarpata ed un pianoro, aventi pendenza superiore al 30%; “*ciglio di scarpata*”, l’orlatura superiore con significato morfologico ; “*crinale*” o dorsale spartiacque la linea di spartiacque di bacini idrografici; “*pianoro*” l’area con pendenza assoluta inferiore al 10%; “*Geosito*”, formazioni geologiche di particolare significato geomorfologico e paesaggistico, ovvero in qualsiasi località, area o territorio in cui possa essere definibile un interesse geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico e pedologico, significativo della geodiversità della regione: nel caso specifico *calanchi*, vale a dire particolari morfologie del territorio causate dall'erosione di terreni di natura prevalentemente pelitica ad opera degli agenti atmosferici;

9.2 – Individuazioni

I versanti/cigli più significativi dal punto di vista paesaggistico sono stati individuati dalla variante di



adeguamento del PRG al PUTT/P con rappresentazioni cartografiche. In particolare sono stati individuati i versanti/cigli più significativi e l'area annessa è stata dimensionata in **mt.50**.

9.3 – Regimi di tutela

Ai fini della tutela dei cigli di scarpata/versanti /crinali più significativi dal punto di vista paesaggistico e della applicazione delle prescrizioni di base, la variante di adeguamento del PRG al PUTT/P individua un **unico** regime di salvaguardia sia per l'area di pertinenza che per l'area annessa .

9.4 – Indirizzi di tutela

1. Gli interventi che interessano le componenti geomorfologiche devono tendere a:
 - a. valorizzarne le qualità paesaggistiche assicurando la salvaguardia del territorio sotto il profilo idrogeologico e sismico;
 - b. prevenirne pericolosità e rischi nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi.
2. Gli interventi che interessano le gravine e le lame devono garantire il loro ruolo di componenti idrauliche, ecologiche e storico testimoniali del paesaggio pugliese, assicurando il mantenimento pervio della sezione idraulica, salvaguardando gli elementi di naturalità, mitigando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi, promuovendo l'inclusione degli stessi in un sistema di corridoi di connessione ecologica.
3. L'insieme dei solchi erosivi di natura carsica deve essere oggetto di interventi di riqualificazione ecologico naturalistica e di ricostruzione delle relazioni tra insediamenti e valori di contesto (masserie, torri, viabilità, siti archeologici etc.) che ne consentano la ricostruzione delle complesse relazioni ecologiche e paesistiche, garantendo l'accessibilità e la fruibilità esclusivamente attraverso mobilità dolce (ciclo-pedonale etc.) con limitato impatto paesaggistico e ambientale.

9.5 – Direttive di tutela

1. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore di competenza:
 - a. promuovono azioni di salvaguardia e tutela delle superfici boscate regionali come aree per la difesa dai dissesti geomorfologici e per la ricarica della falda idrica sotterranea;
 - c. dettagliano le aree compromesse ricadenti nelle zone sottoposte a tutela e stabiliscono la disciplina di ripristino ecologico dei sedimenti e di riqualificazione urbanistica, nel rispetto delle relative prescrizioni. Contestualmente individuano aree, esterne alle zone sottoposte a tutela, dove delocalizzare i volumi ricadenti in dette zone in quanto incompatibili con le caratteristiche paesaggistiche delle stesse e i relativi obiettivi di tutela paesaggistica, definendo opportune misure incentivanti.

9.6 – Prescrizioni

1. Nei territori interessati dalla presenza di versanti, come definiti all'art. 9.1, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 2, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi che comportano:

a1) alterazioni degli equilibri idrogeologici o dell'assetto morfologico generale del versante;

a2) ogni trasformazione di aree boschive ad altri usi, con esclusione degli interventi colturali eseguiti secondo criteri di silvicoltura naturalistica atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

a3) nuove attività estrattive;

a4) realizzazione di nuclei insediativi isolati rispetto a quelli esistenti;

a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nel punto 4;

a6) realizzazione di nuclei insediativi che compromettano le caratteristiche morfologiche e la qualità paesaggistica dei luoghi;

3. Tutti gli interventi ammissibili, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico culturali e di naturalità esistenti, garantendo elevati livelli di piantumazione e di permeabilità dei suoli, assicurando la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali, e prevedendo per la divisione dei fondi:

- muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi;

- siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona; in ogni caso con un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica;

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, **sono ammissibili** piani, progetti e interventi:

c1) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c2) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di

impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio.

C3) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia elettrica come di seguito specificati:

- **FOTOVOLTAICO:** proposti esclusivamente su edifici ed aventi le seguenti caratteristiche:

a) aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con stessa inclinazione e stesso orientamento della falda, i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati;

b) realizzati su tetti piani con altezza massima dei moduli rispetto al piano che non superi i 30 cm e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati;

c) realizzati sui tetti piani dotati di balaustra con altezza massima dei moduli che non superi l'altezza della balaustra esistente e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati.

Sono esclusi dalla possibilità di realizzazione di questi impianti tutti gli edifici rientranti nella zona territoriale omogenea di tipo "A" degli strumenti urbanistici vigenti (DM n. 1444 del 1968). Gli impianti possono essere realizzati a condizione che non vengano sviluppate ulteriori opere di connessione esterna.

- **EOLICO:** Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza al mozzo non superiore a 1,5 metri o con un diametro del rotore non superiore a 1 metro.

- **BIOMASSA, GAS DI DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS**

Impianti operanti in assetto cogenerativo con micro generazione con potenza massima pari a 50 kW;


Impianti realizzati in edifici esistenti, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e con potenza massima pari a 200 kW.

ART 10. GEOSITI

(art 143, comma 1, lett. e, del Codice; art. 51, 52, 56 del P.P.T.R.; art. 3.06.4 del PUTTP)

10.1 - Definizioni

Consistono in formazioni geologiche di particolare significato geomorfologico e paesaggistico, ovvero in qualsiasi località, area o territorio in cui possa essere definibile un interesse geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico e pedologico, significativo della geodiversità della regione: doline di particolare valore paesaggistico; campi di doline, vale a dire aree estese ad alta concentrazione di doline anche di ridotta dimensione che configurano un paesaggio di particolare valore identitario; luoghi di rilevante interesse paleontologico (es. cava con orme di dinosauri ad Altamura); calanchi, vale a dire particolari morfologie del



territorio causate dall'erosione di terreni di natura prevalentemente pelitica ad opera degli agenti atmosferici; falesie, porzioni di costa rocciosa con pareti a picco, alte e continue.

10.2 - Individuazioni

I Geositi che sono stati individuati dall'Autorità di Bacino della Puglia sono riportati dalla carta Idro-geomorfologica della Regione Puglia a ridosso del Fiume Fortore in località "Piano del Ponterotto" (508.415,304 N 4.613.139,817 E).

10.3 – Regimi di tutela

Ai fini della tutela delle sorgenti dal punto di vista paesaggistico e della applicazione delle prescrizioni di base, la variante di adeguamento del PRG al PUTT/P individua un unico regime di salvaguardia sia per l'area di pertinenza che per l'area annessa costituita da una fascia di salvaguardia di **100 m a partire dall'area di pertinenza del sito.**

10.4 – Indirizzi di tutela

1. Gli interventi che interessano le componenti geomorfologiche devono tendere a:

a. valorizzarne le qualità paesaggistiche assicurando la salvaguardia del territorio sotto il profilo idrogeologico e sismico;

b. prevenirne pericolosità e rischi nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi.

2. Gli interventi che interessano le gravine e le lame devono garantire il loro ruolo di componenti idrauliche, ecologiche e storico testimoniali del paesaggio pugliese, assicurando il mantenimento pervio della sezione idraulica, salvaguardando gli elementi di naturalità, mitigando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi, promuovendo l'inclusione degli stessi in un sistema di corridoi di connessione ecologica.

3. L'insieme dei solchi erosivi di natura carsica deve essere oggetto di interventi di riqualificazione ecologico naturalistica e di ricostruzione delle relazioni tra insediamenti e valori di contesto (masserie, torri, viabilità, siti archeologici etc.) che ne consentano la ricostruzione delle complesse relazioni ecologiche e paesistiche, garantendo l'accessibilità e la fruibilità esclusivamente attraverso mobilità dolce (ciclo-pedonale etc.) con limitato impatto paesaggistico e ambientale.

10.5 – Direttive di tutela

1. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore di competenza:

a. promuovono azioni di salvaguardia e tutela delle superfici boscate regionali come aree per la difesa dai dissesti geomorfologici e per la ricarica della falda idrica sotterranea;

b. individuano ulteriori lame e gravine ricadenti nel loro territorio quale parte integrante di un sistema di

corridoi ecologici connessi alla Rete Ecologica regionale;

c. dettano le aree compromesse ricadenti nelle zone sottoposte a tutela e stabiliscono la disciplina di ripristino ecologico dei sedimenti e di riqualificazione urbanistica, nel rispetto delle relative prescrizioni.

Contestualmente individuano aree, esterne alle zone sottoposte a tutela, dove delocalizzare i volumi ricadenti in dette zone in quanto incompatibili con le caratteristiche paesaggistiche delle stesse e i relativi obiettivi di tutela paesaggistica, definendo opportune misure incentivanti.

2. Gli enti locali oltre a quanto già individuato possono proporre ulteriori beni come:

a. doline meritevoli di tutela e valorizzazione dal punto di vista paesaggistico cui si applica la disciplina prevista dalle presenti norme per i "Geositi", gli "Inghiottitoi", e i "Cordonati dunari";

b. località, aree o territori in cui possa essere definibile un interesse geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico e pedologico, significativo della geodiversità della regione meritevoli di tutela e valorizzazione dal punto di vista paesaggistico cui si applica la disciplina prevista dalle presenti norme per i "Geositi", gli "Inghiottitoi", e i "Cordonati dunari".

3. Le componenti geomorfologiche puntualmente individuate e incluse nel "Catasto dei geositi" di cui all'art. 3 della L.r. 4 dicembre 2009, n. 33 "Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico", nella fase di adeguamento dei piani locali territoriali, urbanistici e di settore, sono sottoposte, oltre che alle norme di tutela di cui all'art. 6 della stessa legge e alle eventuali norme dei Piani di Assetto Idrogeologico, anche alle disposizioni previste dalle presenti norme per i "Geositi", gli "Inghiottitoi" e i "Cordonati dunari".

10.6 – Prescrizioni

1. Nei territori interessati dalla presenza di Geositi, Inghiottitoi e Cordonati dunari, come definiti all'art. 10.1, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).


2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 2.2, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi che comportano:

a1) modificazione dello stato dei luoghi;

a2) interventi di nuova edificazione;

a3) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili, salvo il trasferimento di quelli privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

a3) sversamento dei reflui, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per



lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia;

a5) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, o qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;

a6) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a7) forestazione delle doline;

a8) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche secondarie, fatta eccezione per gli allacciamenti domestici e tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente;

a9) per gli inghiottitoi in particolare non sono ammissibili tutti gli interventi che ne alterino il regime idraulico e che possano determinarne l'occlusione.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 2.2, sono ammissibili i seguenti piani, progetti e interventi:


b1) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni, esclusivamente finalizzate alle attività connesse alla gestione e fruizione dei siti tutelati che non ne compromettano forma e funzione e che siano realizzati con l'impiego di materiali ecocompatibili;

b2) ristrutturazione degli edifici legittimamente esistenti e privi di valore identitario, con esclusione di interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione, purché essi garantiscano: il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;

l'aumento di superficie permeabile; il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) finalizzati al mantenimento e all'eventuale recupero dell'assetto geomorfologico, paesaggistico e della funzionalità e dell'equilibrio eco-sistemico;



Sezione seconda

STRUTTURA ECOSISTEMICA E AMBIENTALE

B1. COMPONENTI BOTANICO-VEGETAZIONALI

ART 11. BOSCHI, MACCHIE ED AREE PERCORSE DAL FUOCO

(art 142, comma 1, lett. G, del Codice ; art. 60, 61, 62 del P.P.T.R; art. 3.10.4 del PUTTP)

11.1 - Definizioni

Consistono nei territori coperti da foreste, da boschi e da macchie, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e in quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, ad esclusione dei giardini pubblici e privati, delle alberature stradali, dei castagneti da frutto in attualità di coltura e degli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi.

La presente Variante di adeguamento del PRG al PUTT/P definisce, in modo indifferenziato, con il termine "bosco":

- il **bosco** (terreno su cui predomina la vegetazione di specie legnose riunite in associazioni spontanee o di origine artificiale), **la foresta** (vasta estensione boschiva di alto fusto), **la selva** (bosco esteso con folto sottobosco), in qualunque stato di sviluppo, la cui area di incidenza (proiezione sul terreno della chioma degli alberi, degli arbusti e dei cespugli) non sia inferiore al 20% con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti:
- i boschi di conifere, quelli di latifoglie e quelli misti;
- i boschi decidui e sempreverdi, quelli con copertura chiusa e con copertura aperta;
- i boschi governati sia a ceduo che ad alto fusto;
- i boschi di origine naturale o da rimboschimento;
- aree sottoposte a vincoli di rimboschimento e quelle dei boschi e delle macchie percorse da incendi;
- appezzamenti di terreni che, hanno superficie inferiore a 2.000 metri quadri e distanza da altri appezzamenti a bosco o a macchia anche superiori a 300 metri, misurati fra i margini più vicini;
- piantagioni di arboricoltura da legno di origine artificiale, su terreni precedentemente non boscati, ancorché

sugli stessi terreni siano presenti soggetti arborei di origine naturale la cui area di incidenza non superi il 20% della superficie.

La presente Variante di adeguamento del PRG al PUTT/P definisce “*macchia*”, in modo indifferenziato gli **arbusteti e le macchie** risultanti sia da situazioni naturalmente equilibrate sia da degradazione dei boschi;

In considerazione del grado di dettaglio della cartografia utilizzata, la presente Variante di adeguamento del PRG al PUTT/P non considera come “bosco” e/o “macchia” le radure ovvero le soluzioni di continuità e le aree agricole interne alle predette aree a bosco-macchia ;

Tali definizioni valgono all’interno della presente Variante di adeguamento del PRG al PUTT/P e per tutti gli effetti dallo stesso causati.

11.2 – Individuazioni


Le aree boscate di maggior interesse sono il “**Bosco Paziienza**”, “**località Isolabella**”, alcuni versanti con forte pendenza lungo il fiume Fortore e del Canale “**Il Bosco**”. Nella tavola n. G2 sono state individuate da rilievi di campo con elencazioni e rappresentazioni cartografiche anche in aggiunta alle emergenze già individuate dal vigente P.U.T.T./P. e che risultano anche cartografate all'interno della Proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale adottato come aree di cui all’art. 142 lettera “g”, D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42.

11.3 – Regimi di tutela

Ai fini della tutela dei boschi e delle macchie e della applicazione delle prescrizioni di base, la presente variante di adeguamento del PRG al PUTT/P – individua un unico regime di tutela rappresentata dall’area di pertinenza costituita dall’area del bosco o della macchia così come individuati dagli elaborati grafici della variante di adeguamento del PRG al PUTT/P;

11.4 – Indirizzi di tutela

1. Gli interventi che interessano le componenti botanico-vegetazionali devono tendere a:
 - a. limitare e ridurre gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree a boschi e macchie, dei prati e pascoli naturali, delle formazioni arbustive in evoluzione naturale;
 - b. recuperare e ripristinare le componenti del patrimonio botanico, floro-vegetazionale esistente;
 - c. recuperare e riutilizzare il patrimonio storico esistente anche nel caso di interventi a supporto delle attività agro-silvo-pastorali;
 - d. rispettare le caratteristiche tipologiche, i materiali e le tecniche costruttive tradizionali oltre che conseguire un corretto inserimento paesaggistico;
 - e. concorrere a costruire habitat coerenti con la tradizione dei paesaggi mediterranei ricorrendo a tecnologie



della pietra e del legno e, in generale, a materiali ecocompatibili, rispondenti all'esigenza di salvaguardia ecologica e promozione di biodiversità.

2. Nelle zone a bosco è necessario favorire:

- a. il ripristino del potenziale vegetazionale esistente proteggendo l'evoluzione naturale delle nuove formazioni spontanee;
- b. la manutenzione e il ripristino di piccole raccolte d'acqua e pozze stagionali;
- e. la protezione degli equilibri idrogeologici di vasti territori dalle azioni di dilavamento, erosione e desertificazione dei suoli attraverso la rinaturalizzazione delle aree percorse dagli incendi.

3. Nelle zone a prato e pascolo naturale è necessario favorire:

- a. il ripristino del potenziale vegetazionale esistente proteggendo l'evoluzione naturale delle nuove formazioni spontanee a pascolo naturale
- b. la manutenzione e il ripristino di piccole raccolte d'acqua e pozze stagionali;
- c. il contenimento della vegetazione arbustiva nei pascoli aridi;
- d. l'incentivazione delle pratiche pastorali tradizionali estensive;
- e. la ricostituzione di pascoli aridi tramite la messa a riposo dei seminativi;
- f. la coltivazione di essenze officinali con metodi di agricoltura biologica.

11.5 – Direttive di tutela

1. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani di settore di competenza:

- a. perseguono politiche di manutenzione, valorizzazione, riqualificazione del paesaggio naturale e culturale tradizionale al fine della conservazione della biodiversità; di protezione idrogeologica e delle condizioni bioclimatiche; di promozione di un turismo sostenibile basato sull'ospitalità rurale diffusa e sulla valorizzazione dei caratteri identitari dei luoghi.

2. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore di competenza:

- a. includono le componenti ecosistemiche in un sistema di aree a valenza naturale connesso alla Rete Ecologica Regionale e ne stabiliscono le regole di valorizzazione e conservazione;
- b. individuano le aree compromesse e degradate all'interno delle quali attivare processi di rinaturalizzazione e di riqualificazione ambientale e paesaggistica;
- c. disciplinano i caratteri tipologici delle edificazioni a servizio delle attività agricole, ove consentite, nonché le regole per un corretto inserimento paesaggistico delle opere;
- d. In sede di formazione o adeguamento ridefiniscono alle opportune scale di dettaglio l'area di rispetto dei

boschi;

e. Individuano le specie arboree endemiche a rischio di sopravvivenza ed incentivano progetti di riproduzione e specifici piani di protezione per la loro salvaguardia.

11.6 – Prescrizioni

1. Nei territori interessati dalla presenza di boschi, come definiti al punto 11.1, si applicano le seguenti prescrizioni.

2. **Non sono ammissibili** piani, progetti e interventi che comportano:

a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvocolturali che devono perseguire finalità naturalistiche quali: evitare il taglio a raso nei boschi se non disciplinato dalle prescrizioni di polizia forestale, favorire le specie spontanee, promuovere la conversione ad alto fusto; devono inoltre essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;

a2) allevamento zootecnico di tipo intensivo;

a3) nuova edificazione, fatti salvi gli interventi indicati al comma 3;

a4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili, salvo il trasferimento di quelli privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

a5) apertura di nuove infrastrutture per la mobilità, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati;

a6) impermeabilizzazione di strade rurali;


a7) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a8) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia elettrica come di seguito specificati:

- **FOTOVOLTAICO:** proposti esclusivamente su edifici ed aventi le seguenti caratteristiche:

a) aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con stessa inclinazione e stesso orientamento della falda, i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati;

b) realizzati su tetti piani con altezza massima dei moduli rispetto al piano che non superi i 30 cm e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati;



c) realizzati sui tetti piani dotati di balaustra con altezza massima dei moduli che non superi l'altezza della balaustra esistente e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati.

Gli impianti possono essere realizzati a condizione che non vengano sviluppate ulteriori opere di connessione esterna (elettrorodotti, cabine, ecc).

a9) realizzazione di gasdotti, elettrorodotti, linee telefoniche o elettriche secondarie, fatta eccezione per gli allacciamenti domestici e tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente;

a10) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a11) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali con alta valenza ecologica e paesaggistica;

a12) realizzazione di vasche, piscine e cisterne a cielo aperto.

3. Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 4, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili** i seguenti piani, progetti e interventi:

b1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

b2) ristrutturazione degli edifici esistenti, con esclusione di quelli che prevedano la demolizione e ricostruzione, purché essi garantiscano:


- il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;
- l'aumento di superficie permeabile;
- il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti;

b3) miglioramento strutturale della viabilità esistente con realizzazione di strati superficiali di materiale inerte lapideo e in terra costipata, includendo, ove possibile, adeguati cunicoli di attraversamento per la fauna;

b4) realizzazione di aree di sosta e pic-nic nelle radure, senza interventi di impermeabilizzazione dei suoli ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti;

b5) divisione dei fondi mediante:

- muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi;



- siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona;

in ogni caso con la previsione di un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica;

b6) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti destinati ad attività strettamente connesse con l'attività silvo-agro-pastorale, purchè effettuati nel rispetto delle tecnologie e dei materiali tradizionali locali ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti.

b7) interventi conformi alla DGR 26 ottobre 2010, n. 2250 *"Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000"*

b8) interventi selvicolturali volti al miglioramento della multifunzionalità dei boschi;

b9) interventi conformi al Regolamento Regionale 17 settembre 2007, n. 23 *"Regolamento per l'attuazione della Rete Escursionistica Pugliese"*;

b10) interventi conformi DGR 16 novembre 2010, n. 2464 *"Indicazioni tecniche per gli interventi previsti dall'Azione 3, Misura 227, PSR Puglia 2007 – 2013 nelle aree "a bosco e a macchia"*.

4. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, **si auspicano** piani, progetti e interventi:

c1) di demolizione senza ricostruzione, o a condizione che la ricostruzione avvenga al di fuori della fascia tutelata, di edifici esistenti e/o parti di essi dissonanti e in contrasto con le peculiarità paesaggistiche dei luoghi;


c2) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c3) di realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

c4) di forestazione impiegando solo specie arboree e arbustive autoctone secondo i principi della silvicoltura naturalistica;

c5) di ristrutturazione dei manufatti all'interno di complessi campeggistici esistenti solo se finalizzati all'adeguamento funzionale degli stessi e alla loro messa in sicurezza, nell'ambito della sagoma esistente, garantendo il carattere temporaneo dei manufatti e la salvaguardia della vegetazione arborea esistente;

c6) di sistemazione idrogeologica e rinaturalizzazione dei terreni con il ricorso esclusivo a metodi e tecniche di ingegneria naturalistica.



ART 12. AREE DI RISPETTO DA BOSCHI, MACCHIE ED AREE PERCORSE DAL FUOCO

(art 142, comma 1, lett. e, del Codice ; art. 60, 61,63 del P.P.T.R; art. 3.10.4 del PUTTP)

12.1 - Definizioni

Consiste in una fascia di salvaguardia della profondità come di seguito determinata, o come diversamente cartografata:

- a) 20 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione sino a 1 ettaro;
- b) 50 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione compresa tra 1 ettaro e 3 ettari;
- c) 100 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione superiore a 3 ettari.

12.2 – Individuazioni

Consistono in fasce di rispetto, delle dimensioni di cui al punto precedente, alle aree boscate di maggior interesse sono il "**Bosco Pazienza**", "**località Isolabella**", alcuni versanti con forte pendenza lungo il fiume Fortore e del Canale "**Il Bosco**" ed altre individuate da rilievi di campo con elencazioni e rappresentazioni cartografiche anche in aggiunta alle emergenze già individuate dal vigente P.U.T.T./P. e che risultano anche cartografate all'interno della Proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale adottato come aree di cui all'art. 142 lettera "g", D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42.

12.3 – Regimi di tutela

Ai fini della tutela dei boschi e delle macchie e della applicazione delle prescrizioni di base, la presente variante di adeguamento del PRG al PUTT/P – individua l'area annessa, costituita dall'area contermina all'intero contorno dell'area di pertinenza, che è stata dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bosco o la macchia ed il suo intorno diretto espresso in termini prevalentemente ambientali (vulnerabilità sia da insediamento sia da dissesto idrogeologico), quale unico regime di tutela.

12.4 – Indirizzi di tutela

Nell' "area annessa", si applicano gli indirizzi degli ATE di cui all'art.4 delle presenti NTA ovvero :
-salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato;trasformazione dell'assetto attuale , se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica.

12.5 – Direttive di tutela

Nell' "area annessa", si applicano le direttive degli ATE di cui all'art.5 delle presenti NTA ovvero:
Tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale , la sua ricostruzione, le attività

agricole coerenti con la conservazione del suolo.

12.6 – Prescrizioni

a. **non sono autorizzabili** piani e/o progetti comportanti nuovi insediamenti residenziali o produttivi;
b. **non sono autorizzabili** piani e/o progetti e interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri colturali e d'uso del suolo con riferimento al rapporto paesistico-ambientale esistente tra il bosco/macchia ed il suo intorno diretto; più in particolare non sono autorizzabili:

a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvo-agropastorale che non compromettano le specie spontanee e siano coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;

a2) nuova edificazione;

a3) apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati, e l'impermeabilizzazione di strade rurali;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a5) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche secondarie, fatta eccezione per gli allacciamenti domestici e tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente;

a6) nuove attività estrattive e ampliamenti;


a7) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica.

c. **sono autorizzabili** piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni (nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche):

b1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

b2) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:



• garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

b3) realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili;

b4) costruzione di impianti di captazione e di accumulo delle acque purché non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi;

b5) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e non comportino l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;

b6) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, e dovranno mantenere, recuperare o ripristinare le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti;

b7) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia elettrica come di seguito specificati:

- **FOTOVOLTAICO:** proposti esclusivamente su edifici ed aventi le seguenti caratteristiche:

a) aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con stessa inclinazione e stesso orientamento della falda, i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati;

b) realizzati su tetti piani con altezza massima dei moduli rispetto al piano che non superi i 30 cm e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati;


c) realizzati sui tetti piani dotati di balaustra con altezza massima dei moduli che non superi l'altezza della balaustra esistente e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati.

Gli impianti possono essere realizzati a condizione che non vengano sviluppate ulteriori opere di connessione esterna (elettrorodotti, cabine, ecc).

d. **sono autorizzabili** piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:

c1) aree a verde attrezzato, anche con:

- percorsi e spazi di sosta, con esclusione di opere comportanti la completa impermeabilizzazione dei suoli;



- chioschi e costruzioni, mobili e/o precari, nonché depositi di materiali e attrezzi per le manutenzioni;
- movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree se congruente con i caratteri morfologici originari del contesto;

c2) infrastrutturazione viaria carrabile e tecnologica senza significative modificazioni dell'assetto orografico del sito, anche con:

- la costruzione di impianti di depurazione, di immissione di reflui e di captazione e di accumulo delle acque purché completamente interrati anche attraverso movimenti di terra che non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi;

e. **sono autorizzabili** piani e/o progetti e interventi connessi con attività produttive primarie per:

- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento non intensiva, nonché la realizzazione di strade poderali, di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo;
- i rimboschimenti a scopo produttivo effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;
- gli interventi atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali esistenti.

ART.13 AREE INTERESSATE DA NATURALITÀ DIFFUSA

(art 142, comma 1, lett. e, del Codice ; art. 60, 61, 66 del P.P.T.R; art. 3.10.4 del PUTTP)

13.1 - Definizioni

a) Prati e pascoli naturali


Consistono nei territori coperti da formazioni erbose naturali e seminaturali permanenti, utilizzati come foraggiere a bassa produttività. Sono inclusi tutti i pascoli secondari sia emicriptofitici sia terofitici diffusi in tutto il territorio regionale principalmente su substrati calcarei, caratterizzati da grande varietà floristica, variabilità delle formazioni e frammentazione spaziale elevata.

b) Formazioni arbustive in evoluzione naturale

Consistono in formazioni vegetali basse e chiuse composte principalmente di cespugli, arbusti e piante erbacee in evoluzione naturale, spesso derivate dalla degradazione delle aree a bosco e/o a macchia o da rinnovazione delle stesse per ricolonizzazione di aree in adiacenza,

13.2 – Individuazioni

Le aree dotate di una naturalità diffusa sono quelle a coltivo abbandonato caratterizzato dalla presenza di lembi di gariga e/o prati e pascoli naturali e/o da incolto delle dimensioni **minime pari ad 1 ha**.



Solo alcune delle predette aree in considerazione soprattutto della loro localizzazione sono state ritenute funzionali al mantenimento/ripristino dei corridoi ecologici e/o delle direttrici di interconnessione ecologica che attualmente si presentano interrotti in alcune parti del territorio comunale ; pertanto , anche se non espressamente tutelate dalle NTA del PUTT/P, le predette aree, laddove ricadenti all'interno di incisioni geomorfologiche e/o compluvi e/o prossime ad emergenze del sistema botanico-vegetazionale (ATD) , sono state comunque considerate peculiarità del sistema botanico-vegetazionale dalla presente variante di adeguamento del PRG al PUTT/P e sottoposte a regime di tutela in quanto rivestono un ruolo significativo nei processi ecologici.

Pertanto dette aree, solo quando assurgono al ruolo di elementi strutturanti del paesaggio, sono state opportunamente riportate graficamente negli elaborati cartografici della presente variante di adeguamento del PRG al PUTT/P e sottoposte a regime di tutela.

13.3 – Regimi di tutela

Ai fini della tutela delle componenti appartenenti al sistema botanico-vegetazionale definiti al punto 13.1 e della applicazione delle prescrizioni di base, la presente variante di adeguamento del PRG al PUTT/P – individua un unico regime di tutela rappresentata dall'area di pertinenza costituita dall'area pertinenziale così come individuati dagli elaborati grafici della variante di adeguamento del PRG al PUTT/P;

13.4 – Indirizzi di tutela

Nell' "area di pertinenza", si applicano i seguenti indirizzi:

1. Gli interventi che interessano le componenti botanico-vegetazionali devono tendere a:

- a. limitare e ridurre gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree a boschi e macchie, dei prati e pascoli naturali, delle formazioni arbustive in evoluzione naturale e delle zone umide;
- b. recuperare e ripristinare le componenti del patrimonio botanico, floro-vegetazionale esistente;
- c. recuperare e riutilizzare il patrimonio storico esistente anche nel caso di interventi a supporto delle attività agro-silvo-pastorali;
- d. prevedere l'uso di tecnologie eco-compatibili e tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo;
- e. concorrere a costruire habitat coerenti con la tradizione dei paesaggi mediterranei ricorrendo a tecnologie della pietra e del legno e, in generale, a materiali ecocompatibili, rispondenti all'esigenza di salvaguardia ecologica e promozione di biodiversità.

2. Nelle zone a prato e pascolo naturale è necessario favorire:

- a. il ripristino del potenziale vegetazionale esistente proteggendo l'evoluzione naturale delle nuove formazioni spontanee a pascolo naturale
- b. la manutenzione e il ripristino di piccole raccolte d'acqua e pozze stagionali;
- c. la manutenzione, senza demolizione totale, dei muretti a secco esistenti e la realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali ed in pietra calcarea;
- d. il contenimento della vegetazione arbustiva nei pascoli aridi;
- e. l'incentivazione delle pratiche pastorali tradizionali estensive;
- f. la ricostituzione di pascoli aridi tramite la messa a riposo dei seminativi;
- g. la coltivazione di essenze officinali con metodi di agricoltura biologica.

13.5 – Direttive di tutela

Nell' "area di pertinenza", si applicano le direttive degli ATE di cui all'art.5 delle presenti NTA ovvero:

1. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani di settore di competenza:


a. perseguono politiche di manutenzione, valorizzazione, riqualificazione del paesaggio naturale e colturale tradizionale al fine della conservazione della biodiversità; di protezione idrogeologica e delle condizioni bioclimatiche; di promozione di un turismo sostenibile basato sull'ospitalità rurale diffusa e sulla valorizzazione dei caratteri identitari dei luoghi.

2. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore di competenza:

- a. includono le componenti ecosistemiche in un sistema di aree a valenza naturale connesso alla Rete Ecologica Regionale e ne stabiliscono le regole di valorizzazione e conservazione;
- b. individuano le aree compromesse e degradate all'interno delle quali attivare processi di rinaturalizzazione e di riqualificazione ambientale e paesaggistica;
- c. disciplinano i caratteri tipologici delle edificazioni a servizio delle attività agricole, ove consentite, nonché le regole per un corretto inserimento paesaggistico delle opere;
- d. In sede di formazione o adeguamento ridefiniscono alle opportune scale di dettaglio l'area di rispetto dei boschi;
- e. Individuano le specie arboree endemiche a rischio di sopravvivenza ed incentivano progetti di riproduzione e specifici piani di protezione per la loro salvaguardia.

13.6 – Prescrizioni

1. Nei territori interessati dalla presenza di prati e pascoli naturali e formazioni arbustive in evoluzione naturale come definiti all'art. 13, punto 1, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi



commi 2 e 3.

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 2, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi che comportano:


- a1) rimozione della vegetazione erbacea, arborea od arbustiva naturale, fatte salve le attività agro silvo-pastorali e la rimozione di specie alloctone invasive;
- a2) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica;
- a3) dissodamento e macinazione delle pietre nelle aree a pascolo naturale;
- a4) conversione delle superfici a vegetazione naturale in nuove colture agricole e altri usi;
- a5) nuovi manufatti edilizi a carattere non agricolo;
- a6) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;
- a7) nuove attività estrattive e ampliamenti, fatta eccezione per attività estrattive connesse con il reperimento di materiali di difficile reperibilità (come definiti dal P.R.A.E.).

3. Tutti gli interventi **ammissibili** devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non piantumazione e di permeabilità dei suoli, assicurando la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali, e prevedendo per l'eventuale divisione dei fondi:

- muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi;
- siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona;
- e comunque con un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica.

4. Nel rispetto delle norme per l'autorizzazione paesaggistica, **sono ammissibili** piani, progetti e interventi:

- c1) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;



c2) di conservazione dell'utilizzazione agro-pastorale dei suoli, manutenzione delle strade poderali senza opere di impermeabilizzazione, nonché salvaguardia e trasformazione delle strutture funzionali alla pastorizia mantenendo, recuperando o ripristinando le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti;

c3) di ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico;

c4) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio.

c5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia elettrica come di seguito specificati:

- **FOTOVOLTAICO:** proposti esclusivamente su edifici ed aventi le seguenti caratteristiche:

a) aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con stessa inclinazione e stesso orientamento della falda, i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati;

b) realizzati su tetti piani con altezza massima dei moduli rispetto al piano che non superi i 30 cm e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati;

c) realizzati sui tetti piani dotati di balaustra con altezza massima dei moduli che non superi l'altezza della balaustra esistente e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati.

Gli impianti possono essere realizzati a condizione che non vengano sviluppate ulteriori opere di connessione esterna (elettrodotti, cabine, ecc).

- **EOLICO:** Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza al mozzo non superiore a 1,5 metri o con un diametro del rotore non superiore a 1 metro.

- **BIOMASSA, GAS DI DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS**


Impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza massima pari a 250 kW.

ART.14 BENI DIFFUSI DEL PAESAGGIO AGRARIO

(art 143, comma 1, lett. e, del Codice ; art. 3.10.4 del PUTTP)

14.1 – Definizioni

La presente variante di adeguamento del PRG al PUTT/P. riconosce come " beni diffusi nel paesaggio agrario"



(riportati nell'elaborato G2 dell'adeguamento al PUTT/P) con notevole significato paesaggistico e, quindi, li riconosce come beni da salvaguardare:

a - piante isolate o a gruppi, sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica;

b - alberature stradali e poderali;

c - muretti a secco, siepi, terrazzamenti;

d - architetture minori in pietra a secco quali specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane;

e - ulivi monumentali come individuati ai sensi della LR 14/2007;


f - Ruedi di abitazioni e/o masserie

La presente variante di adeguamento del PRG al PUTT/P tutela e valorizza i predetti beni che fanno da cornice alle sistemazioni agrarie tradizionali di tipo estensivo e che hanno assunto nel tempo un notevole significato paesistico ambientale. Detti elementi ancora oggi strutturano, in maniera significativa, il complessivo paesaggio agrario locale. La tutela dei predetti elementi è finalizzata oltre che alla conservazione della funzione meramente produttiva anche alla conservazione della funzione di difesa ecologica ed idrogeologica che questi elementi paesaggistici ancora attualmente svolgono nell'abito territoriale oggetto di pianificazione. La "leggibilità" dei predetti elementi caratterizzanti il paesaggio rurale locale deve essere sempre e comunque mantenuta in quanto consente di riconoscere e rappresentare a pieno l'identità dei luoghi.

14.2 – Individuazioni

La presente variante di adeguamento del PRG al PUTT/P, pur considerando la scala della sua elaborazione e rappresentazione, ha censito i principali beni diffusi nel paesaggio agrario in maniera comunque indicativa e non già prescrittiva, costituito dal seguente elenco:

id	scheda	nome	fonte
13	B04	MASSERIA SOLLA	PPTR
14	B05	MASSERIA DE LISI EX TROTTA	PPTR
15	B06	MASSERIA DELLA STELLA VECCHIA	PPTR
17	B07	MASSERIA PETRACCA	PPTR - PTCP
19	B08	MASSERIA ZUPPETTA	PPTR
23	B09	CASONE DELLA POSTA	PPTR
26	B10	POPPE	PTCP
28	B11	MASSERIA TORRE	DIRETTA
30	B12	MASSERIA PATRICELLI	DIRETTA



id	scheda	nome	fonte
04	B01	MASSERIA CAPUSSE	PPTR
06	B02	MASSERIA SQUADRILLI	PPTR
12	B03	MASSERIA DRAGONARELLA	PPTR
33	B13	MASSERIA CAPONE	DIRETTA
02	B14	MASSERIA FINOCCHITO	PPTR

14.3 – Regimi di tutela

Ai fini della tutela dei beni diffusi nel paesaggio agrario e della applicazione delle prescrizioni di base, la presente variante di adeguamento del PRG al PUTT/P individua, per i beni non altrimenti salvaguardati, un **unico** regime di tutela da applicarsi all'area di pertinenza del bene.

14.4 – Indirizzi di tutela

Nell'area di pertinenza si applicano gli indirizzi di tutela degli ATE di cui all'art.4 delle presenti NTA ovvero :

- conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale;
- recupero delle situazioni compromesse attraverso l'eliminazione dei detrattori

14.5 – Direttive di tutela


Nell'area di pertinenza si applicano le direttive di tutela degli ATE di cui all'art. 5 delle presenti NTA ovvero:

- per tutti gli ambiti territoriali distinti del sistema botanico-vegetazionale va evitato:
- l'apertura di nuove cave;
- la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti;
- la allocazione di discariche o depositi di rifiuti;
- la modificazione dell'assetto idrogeologico.

14.6 – Prescrizioni

- non sono autorizzabili** piani e/o progetti comportanti nuovi insediamenti residenziali o produttivi;
- non sono autorizzabili** piani e/o progetti e interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri colturali e d'uso del suolo con riferimento al rapporto paesistico-ambientale esistente tra il "bene" ed il suo intorno diretto; più in particolare non sono autorizzabili:

1. le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica e relativi interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotti;
2. le attività estrattive, ad eccezione dell'ampliamento, per quantità comunque contenute, di cave attive, se funzionali (sulla base di specifico progetto) al ripristino e/o adeguata sistemazione ambientale finale dei luoghi;



3. la discarica di rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti di terreni naturali ed inerti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia finalizzato (sulla base di specifico progetto) al risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale finale congruente con la morfologia dei luoghi;

4. la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione dei reflui e di captazione o di accumulo delle acque ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle opere integrative di adeguamento funzionale e tecnologico di quelle esistenti;

5. la formazione di nuovi tracciati viari o di adeguamento di tracciati esistenti, con esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità locale esistente;

c. **sono autorizzabili** piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni (nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche):

1. recupero, compresa la ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell'involucro esterno), di manufatti edilizi legittimamente costruiti, anche con cambio di destinazione;

2. integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%;

3. la superficie ricadente nell' "area annessa" può comunque essere utilizzata ed accorpata, ai fini del computo della cubatura edificabile e dell'area minima di pertinenza, in aree contigue;

d. **sono autorizzabili** piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:

1. aree a verde attrezzato, anche con:

- percorsi e spazi di sosta, con esclusione di opere comportanti la completa impermeabilizzazione dei suoli;

- chioschi e costruzioni, mobili e/o precari, nonché depositi di materiali e attrezzi per le manutenzioni;

- movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree se congruente con i caratteri morfologici originari del contesto;

2. infrastrutturazione viaria carrabile e tecnologica senza significative modificazioni dell'assetto orografico del sito, anche con:

- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili, nonché reti elettriche e acquedottistiche

- la costruzione di impianti di depurazione, di immissione di reflui e di captazione e di accumulo delle acque purché completamente interrati anche attraverso movimenti di terra che non alterino sostanzialmente la

morfologia dei luoghi;

e. **sono autorizzabili** piani e/o progetti e interventi connessi con attività produttive primarie per:

- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento non intensiva, nonché la realizzazione di strade poderali, di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo;
- i rimboschimenti a scopo produttivo effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;
- gli interventi atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali esistenti.

B2. COMPONENTI AREE PROTETTE

ART.15 SITI DI RILEVANZA NATURALISTICA

(art 143, comma 1, lett. e, del Codice ; art. 69, 70, 73 del P.P.T.R; art. 3.11.4 del PUTTP)

15.1 – Definizioni

La presente variante di adeguamento del PRG al PUTT/P considera come "siti di rilevanza naturalistica", nell'ambito delle componenti botanico-vegetazionali del sistema territoriale, i siti costituiti ai sensi della Dir. 79/409/CEE, della Dir. 92/43/CEE di cui all'elenco pubblicato con decreto Ministero dell'Ambiente 30 marzo 2009 e nei siti di valore naturalistico classificati all'interno del progetto Bioitaly come siti di interesse nazionale e regionale per la presenza di flora e fauna di valore conservazionistico.

Essi ricomprendono:

a) Biotopi

b) Siti di Interesse Comunitario (SIC) che contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat di cui all'allegato A o di una specie di cui allegato B del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza delle reti ecologica "Natura 2000" di cui all'art. 3 del d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.

c) Zone di Protezione Speciale (ZPS) - ai sensi dell'art. 2 della deliberazione 2.12,1996 del Ministero dell'ambiente - e "un territorio idoneo per estensione e/o per localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'allegato 1 della Dir. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, tenuto conto della necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la direttiva stessa";

15.2 – Individuazioni

I siti di rilevanza naturalistica, presenti nel territorio comunale di Castelnuovo della Daunia sono:

- Sito di Interesse Comunitario “Valle del Fortore – lago di Occhito” (IT9110002);
- Sito di Interesse Comunitario “Monte Sambuco” (IT9110035);
- Biotopo “valle del Fortore”.

Essi sono stati individuati dalla presente variante di adeguamento del PRG al PUTT/P con elencazioni e rappresentazioni cartografiche in analogia ed in aggiunta a quelle già individuate dal P.U.T.T./P..

15.3 – Regimi di tutela

Ai fini della tutela dei beni naturalistici e della applicazione delle prescrizioni di base, la Variante di adeguamento del PRG al PUTT/P individua due differenti regimi di salvaguardia, relativi a:

- a. “area di pertinenza”, costituita dall’area di allocazione del bene naturalistico;
- b. “area annessa”, costituita dall’area contermina all’intero contorno dell’area di pertinenza, che è stata dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene naturalistico ed il suo intorno espresso in termini prevalentemente ambientali (vulnerabilità); il presente piano ha ritenuto individuare una fascia di rispetto costante pari a 100 mt dal limite delle aree naturali protette.

Nelle aree perimetrali come SIC vigono le disposizioni di cui al D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 “*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*”; di cui al DM 3/4/2000 nonché del DM 3/9/2002 “*Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000*”.

15.4 – Indirizzi di tutela

1. Privilegiare politiche di manutenzione, valorizzazione, riqualificazione del paesaggio naturale e culturale tradizionale al fine: della conservazione della biodiversità, della diversità dei paesaggi e dell’habitat; della protezione idrogeologica e delle condizioni bioclimatiche; della promozione di un turismo sostenibile basato sull’ospitalità rurale diffusa e sulla valorizzazione dei caratteri identitari locali.

2. Le politiche edilizie anche a supporto delle attività agro-silvo-pastorali devono tendere al recupero e al riutilizzo del patrimonio storico esistente. Gli interventi edilizi devono rispettare le caratteristiche tipologiche, i materiali e le tecniche costruttive tradizionali oltre che conseguire un corretto inserimento paesaggistico.

15.5 – Direttive di tutela

1. Per gli aspetti di natura paesaggistica, i piani, i regolamenti, i piani di gestione delle aree naturali protette e dei siti di interesse naturalistico si adeguano agli indirizzi, alle direttive e alle prescrizioni del piano, oltre alle normative d’uso relative agli ambiti interessati, con particolare riferimento alla disciplina specifica di settore,

per quanto attiene ad Aree Protette e siti Rete Natura 2000. Detti piani e regolamenti assumono le discipline che, in funzione delle caratteristiche specifiche del territorio di pertinenza, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dal piano.


2. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore di competenza:

- a. includono le aree naturali protette e i siti di interesse naturalistico in un sistema di aree a valenza naturale connesso alla Rete Ecologica Regionale e ne stabiliscono le regole di valorizzazione e conservazione coerentemente con la specifica normativa vigente;
- b. individuano le aree compromesse e degradate all'interno delle quali attivare processi di rinaturalizzazione e di riqualificazione ambientale e paesaggistica, sempre nell'ottica della continuità e della connessione ai fini della definizione di una Rete Ecologica di maggiore dettaglio;
- c. assicurano continuità e integrazione territoriale dei Parchi, delle riserve e dei siti di rilevanza naturalistica, attraverso la individuazione di aree contermini di particolare attenzione paesaggistica, al fine di evitare impatti negativi (interruzione di visuali, carico antropico, interruzione di continuità ecologica, frammentazione di habitat, ecc.) all'interno di Parchi e Riserve e dei Siti di Rilevanza Naturalistica;
- d. disciplinano i caratteri tipologici delle nuove edificazioni a servizio delle attività agricole nonché le regole per un corretto inserimento paesaggistico delle opere;
- e. in sede di formazione o adeguamento ridefiniscono alle opportune scale l'area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali e dettagliano le specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.

15.6 – Prescrizioni

AREA DI PERTINENZA

1. La disciplina dei siti di rilevanza naturalistica di cui al presente articolo è contenuta nei piani di gestione e/o nelle misure di conservazione ove esistenti.
2. Tutti gli interventi di edificazione, ove consentiti, devono essere realizzati garantendo il corretto inserimento paesaggistico e nel rispetto delle tipologie tradizionali e degli equilibri ecosistemico-ambientali.
3. Nei siti di rilevanza naturalistica come definiti all'art. 15, punto 2, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 4.
4. In sede di accertamento di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 2, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi che comportano:
 - a1) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il



recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;

a2) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a3) rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica;

a4) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.

a5) ogni trasformazione della vegetazione forestale e/o degli habitat di pregio, salvo quelle volte al ripristino/recupero di situazioni degradate, e le normali pratiche silvicolture che devono perseguire finalità naturalistiche quali: divieto di taglio a raso nei boschi, favorire le specie spontanee, promuovere la conversione ad alto fusto; tali pratiche devono essere coerenti con il mantenimento/ripristino degli habitat naturali di pregio, con la ricomposizione dei corridoi ecologici, nonché con la sosta e la presenza di specie faunistiche autoctone e/o migratrici;

a6) l'allevamento zootecnico di tipo intensivo (carico massimo per ettaro di 0,5 unità bovina adulta per più di sei mesi/anno);

a7) nuovi insediamenti residenziali e produttivi;


a8) escavazioni ed estrazioni di materiali;

a9) discarica di rifiuti e materiali di ogni tipo;

a10) realizzazione di nuove infrastrutture viarie, con la sola esclusione della manutenzione delle opere esistenti e delle opere necessarie alla gestione del bosco e/o dell'habitat;

5. **sono autorizzabili** piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto vegetazionale-ambientale dei luoghi, comportino le sole trasformazioni:

b1) mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per attività connesse con il bosco/macchia/habitat/ (sorveglianza, protezione antincendio, ricerca scientifica, attività forestale); costruzioni di nuovi manufatti a tale destinazione sono ammesse (in conformità delle prescrizioni urbanistiche) se localizzate in modo da evitare compromissioni della vegetazione e degli habitat di pregio;



b2) sistemazioni idrogeologiche se, inquadrare in piani organici di assetto idrogeologico estesi all'area di bacino cui appartiene il bosco/macchia/habitat di pregio, utilizzino soluzioni appropriate al sito e prevedano opere di mitigazione e/o compensazione degli effetti indotti;

b3) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia elettrica come di seguito specificati:

- **FOTOVOLTAICO**: proposti esclusivamente su edifici ed aventi le seguenti caratteristiche:

a) aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con stessa inclinazione e stesso orientamento della falda, i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati;

Sono esclusi dalla possibilità di realizzazione di questi impianti tutti gli edifici rientranti nella zona territoriale omogenea di tipo "A" degli strumenti urbanistici vigenti (DM n. 1444 del 1968).

b) Impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo con potenza massima pari a 10 Kw.

- **EOLICO**: Installazione di singolo aerogeneratori sui tetti degli edifici esistenti con un'altezza al mozzo non superiore a 1,5 metri o con un diametro del rotore non superiore a 1 metro.

- Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza al mozzo non superiore a 30 metri o con un diametro del rotore non superiore a 20 metri con potenza massima pari a 20 kW, se:

a) proposti su aree agricole;

b) se specificatamente previsti da un piano di miglioramento aziendale, a garanzia della funzionalità dell'impianti, alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale e delle tradizioni agro-alimentari locali.;

c) massimo n. 3 aerogeneratore consentiti sullo stesso punto di connessione alla rete e proposti dallo stesso operatore;

Gli impianti devono essere realizzati senza sviluppo di opere di connessione esterna, ossia attraverso opere già esistente in loco ed intestata al proponente, senza necessità di realizzare ulteriori elettrodotti, cabine di trasformazione.

- **BIOMASSA, GAS DI DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS**

Impianti operanti in assetto cogenerativo con micro generazione con potenza massima pari a 50 kW;

Impianti realizzati in edifici esistenti, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici con potenza massima pari a 200 kW.

Impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza massima

pari a 250 kW.

AREA ANNESSA (100 mt)

- a. **non sono autorizzabili** piani e/o progetti comportanti nuovi insediamenti residenziali o produttivi;
- b. **non sono autorizzabili** piani e/o progetti e interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri colturali e d'uso del suolo con riferimento al rapporto paesistico-ambientale esistente tra il bosco/macchia/habitat di pregio ed il suo intorno diretto; più in particolare non sono autorizzabili:

1. le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica e relativi interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotti;

2. nuove attività estrattive e ampliamenti

Per i soli materiali lapidei di difficile reperibilità, così come riportato dal PRAE vigente, è consentito l'ampliamento delle attività estrattive, autorizzate ai sensi della L.R. 37/1985 e s.m.i., in esercizio alla data di adozione del presente Piano. Tale ampliamento può essere autorizzato solo a seguito dell'accertamento dell'avvenuto recupero di una superficie equivalente a quella di cui si chiede l'ampliamento stesso avendo cura di preservare, nell'individuazione dell'area di ampliamento, i manufatti di maggiore pregio ivi presenti.

In ogni caso la superficie richiesta di ampliamento non deve eccedere il 50% della superficie già autorizzata.

Tutta la documentazione relativa all'accertamento dell'avvenuto recupero delle aree già oggetto di coltivazione deve essere trasmessa all'Amministrazione competente al rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica unitamente all'aggiornamento del Piano di Recupero, esteso all'intera area di cava e comprensivo di azioni ed interventi riguardanti l'area già coltivata e recuperata.


Il Piano di Recupero dovrà mirare all'inserimento delle aree oggetto di attività estrattiva nel contesto paesaggistico in coerenza con le componenti antropiche, agricole, insediative e con la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi.

3. la discarica di rifiuti solidi

4. la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione dei reflui e di captazione o di accumulo delle acque ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle opere integrative di adeguamento funzionale e tecnologico di quelle esistenti;

5. la formazione di nuovi tracciati viari o di adeguamento di tracciati esistenti, con esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità locale esistente;

c. **sono autorizzabili** piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino



particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni (nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche):

1. recupero, compresa la ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell'involucro esterno), di manufatti edilizi legittimamente costruiti, anche con cambio di destinazione;
2. integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%;
3. la superficie ricadente nell' "area annessa" può comunque essere utilizzata ed accorpata, ai fini del computo della cubatura edificabile e dell'area minima di pertinenza, in aree contigue;
- d. **sono autorizzabili** piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:

1. aree a verde attrezzato, anche con:

- percorsi e spazi di sosta, con esclusione di opere comportanti la completa impermeabilizzazione dei suoli;
- chioschi e costruzioni, movibili e/o precari, nonché depositi di materiali e attrezzi per le manutenzioni;
- movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree se congruente con i caratteri morfologici originari del contesto;

2. infrastrutturazione viaria carrabile e tecnologica senza significative modificazioni dell'assetto orografico del sito, anche con:

- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili, nonché reti elettriche ed acquedottistiche interrate
- la costruzione di impianti di depurazione, di immissione di reflui e di captazione e di accumulo delle acque purché completamente interrati anche attraverso movimenti di terra che non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi;


- e. **sono autorizzabili** piani e/o progetti e interventi connessi con attività produttive primarie per:

1. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento non intensiva, nonché la realizzazione di strade poderali, di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo;

2. i rimboschimenti a scopo produttivo effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;

- gli interventi atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali esistenti.

3. realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia elettrica come di seguito specificati:



- **FOTOVOLTAICO:** proposti esclusivamente su edifici ed aventi le seguenti caratteristiche:

a) aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con stessa inclinazione e stesso orientamento della falda, i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati;

Sono esclusi dalla possibilità di realizzazione di questi impianti tutti gli edifici rientranti nella zona territoriale omogenea di tipo "A" degli strumenti urbanistici vigenti (DM n. 1444 del 1968).

b) Impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo con potenza massima pari a 10 Kw.

- **EOLICO:** Installazione di singolo aerogeneratori sui tetti degli edifici esistenti con un'altezza al mozzo non superiore a 1,5 metri o con un diametro del rotore non superiore a 1 metro.

- Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza al mozzo non superiore a 30 metri o con un diametro del rotore non superiore a 20 metri con potenza massima pari a 20 kW, se:

a) proposti su aree agricole;

b) se specificatamente previsti da un piano di miglioramento aziendale, a garanzia della funzionalità dell'impianti, alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale e delle tradizioni agro-alimentari locali.;

c) massimo n. 3 aerogeneratore consentiti sullo stesso punto di connessione alla rete e proposti dallo stesso operatore;


Gli impianti devono essere realizzati senza sviluppo di opere di connessione esterna, ossia attraverso opere già esistente in loco ed intestata al proponente, senza necessità di realizzare ulteriori elettrodotti, cabine di trasformazione.

- **BIOMASSA, GAS DI DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS**

Impianti operanti in assetto cogenerativo con micro generazione con potenza massima pari a 50 kW;

Impianti realizzati in edifici esistenti, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici con potenza massima pari a 200 kW.

Impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza massima pari a 250 kW.



Sezione terza

STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE

A1. COMPONENTI CULTURALI E INSEDIATIVE

ART 16. AREE GRAVATE DA USO CIVICO

(art 142, comma 1, lett. h del Codice ; art. 77, 78 del P.P.T.R; art. 3.17.3 del PUTTP)

16.1 – Definizioni

Consistono nelle terre civiche appartenenti alle comunità dei residenti o alle università agrarie, ovvero terre private gravate da uso civico, individuate nella tavola G3 o come diversamente accertate nella ricognizione effettuata dal competente ufficio regionale. Nelle more di detta ricognizione, l'esatta localizzazione delle terre civiche è comunque da verificare nella loro reale consistenza ed estensione in sede pianificatoria o progettuale.

16.2 – Individuazioni

L'individuazione della aree di **demanio pubblico** (vedasi elaborato G3 - Stato 3) interessate da uso civico, è stato effettuato attraverso la ricognizione sui registri del catasto di uso civico della Regione Puglia, assessorato regionale al demanio ed agli usi civici.

16.3 – Regimi di tutela

Ai fini della tutela delle aree demaniali di uso civico e della applicazione delle prescrizioni di base, la presente variante di adeguamento del PRG al PUTT/P individua, per i beni non altrimenti salvaguardati, un unico regime di tutela da applicarsi all'area del bene, costituita da quella direttamente impegnata dal bene;

16.4 – Indirizzi di tutela

Gli interventi che interessano le componenti culturali e insediative devono tendere a salvaguardare le zone di proprietà collettiva di uso civico al fine preminente di rispettarne l'integrità, la destinazione primaria e conservarne le attività silvo-pastorali;

16.5 – Direttive di tutela

Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore, anche mediante accordi con la Regione, con gli organi centrali o periferici del Ministero per i beni e le attività culturali in base alle rispettive competenze e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, allo scopo della salvaguardia delle zone di proprietà collettiva di uso civico, ed al fine preminente di rispettarne l'integrità, la destinazione primaria e conservarne le attività silvo-pastorali, approfondiscono il livello di conoscenze curandone altresì l'esatta perimetrazione e incentivano la fruizione collettiva valorizzando le specificità naturalistiche e storico-tradizionali in conformità

con le disposizioni di cui alla L.r. 28 gennaio 1998, n. 7, coordinandosi con l'ufficio regionale competente.

16.6 – Prescrizioni

1. Nelle aree interessate dallo Stato 2, ovvero AREE DI DEMANIO CIVICO, come definite al paragrafo 16.1, ricadenti in aree non edificate del vigente strumento urbanistico alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi che comportano:

a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali;

a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;

a4) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a5) escavazioni ed estrazioni di materiali;

a6) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche secondarie, fatta eccezione per gli allacciamenti domestici e tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente;

a7) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, nel rispetto della disciplina di tutela dei beni di cui alla parte II del Codice, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili** i seguenti piani, progetti e interventi:

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti;

b2) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;

b3) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i

valori storico-culturali e paesaggistici;

b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o con delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

b5) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, e dovranno mantenere, recuperare o ripristinare le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti.

b6) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia elettrica ad eccezione degli come di seguito specificati:

- **FOTOVOLTAICO:** proposti esclusivamente su edifici e per una superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati. Gli impianti possono essere realizzati con sviluppo di opere di connessione esterna.

- **EOLICO:** Installazione di singoli generatori eolici sui tetti degli edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro; Impianti per minieolico esclusivamente per autoconsumo della stessa azienda, con aerogeneratori di altezza al mozzo non superiore a 30 metri o con un diametro del rotore non superiore a 18 metri con potenza massima pari a 30 kW, se:

a) proposti su aree agricole,

b) se specificatamente previsti da un piano di miglioramento aziendale, a garanzia della funzionalità dell'impianti, alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale e delle tradizioni agro-alimentari locali.;

c) massimo n. 3 aerogeneratori consentiti sullo stesso punto di connessione alla rete e proposti dallo stesso operatore con potenza complessiva max 30 kw;

d) Gli impianti devono essere realizzati senza sviluppo di opere di connessione esterna, ossia attraverso opere già esistente in loco ed intestata al proponente, senza necessità di realizzare ulteriori elettrodotti, cabine di trasformazione.

- **BIOMASSA, GAS DI DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS**

Impianti operanti in assetto cogenerativo con micro generazione con potenza massima pari a 50 kW;

Impianti realizzati in edifici esistenti, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino

incremento dei parametri urbanistici con potenza massima pari a 200 kW.

- IDRAULICA E GEOTERMICA

Impianti di geotermia a bassa entalpia realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;

c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

C32) realizzazione di opere infrastrutturali a rete (gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche secondarie) pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che:

- siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove;
- se realizzate senza alterare la morfologia dello stato di fatto e ad una profondità di oltre 1,5 mt;

ART 17. ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

(art 142, comma 1, lett. m del Codice ; art. 77, 78, 80 del P.P.T.R; art. 3.15.4 del PUTTP)

17.1 – Definizioni

La variante di adeguamento del PRG al PUTT/P definisce “zone archeologiche” i beni culturali archeologici vincolati e quelli segnalati, di riconosciuto rilevante interesse scientifico, ai sensi del titolo I del D.vo n. 490/1999 oggi Dlgs 42/2004 ovvero:

- Le zone di interesse archeologico vincolate di cui all'art.142,co.1,lett.m del D.Lgs 42/2004 in cui sono presenti reperti archeologici o paleontologici, puntuali o aerali, emergenti, oggetto di scavo, ancora sepolti o rinterrati, il cui carattere deriva dall'intrinseco legame tra i resti archeologici e il loro contesto paesaggistico di giacenza e quindi dalla compresenza di valori culturali e paesaggistici.

17.2 – Individuazioni

Riguardo alle zone archeologiche, il Comune di Castelnuovo della Daunia ha provveduto a rappresentare cartograficamente nella Tav. 3 i Beni di seguito specificati, aggiornando ad una scala di maggior dettaglio le individuazioni degli Atlanti cartografici del PUTT/P.

- *Segnalazione archeologica "Castello di Dragonara" (in parte Torremaggiore);*
- *Segnalazione archeologica "Masseria Finocchito"*

17.3 – Regimi di tutela

Ai fini della tutela delle zone archeologiche e della applicazione delle prescrizioni di base, la presente variante di adeguamento del PRG al PUTT/P, individua due differenti regimi di salvaguardia:

- "area di pertinenza" costituita dall'area direttamente impegnata dal bene archeologico;
- "area annessa" costituita dall'area contermina all'intero contorno dell'area di pertinenza, che è stata dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico ed il suo intorno diretto espresso in termini sia ambientali (vulnerabilità da insediamento e da dissesto), sia di contiguità e di integrazione delle forme d'uso e fruizione visiva; tale area è stata assunta con un'ampiezza pari a **100 mt** su ambo i lati dell'area di pertinenza.

17.4 – Indirizzi di tutela

Gli interventi che interessano le componenti culturali e insediative devono tendere a garantirne una appropriata fruizione/utilizzazione, unitamente alla salvaguardia/ripristino del contesto in cui le componenti culturali e insediative sono inserite;

17.5 – Direttive di tutela

Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore, anche mediante accordi con la Regione, con gli organi centrali o periferici del Ministero per i beni e le attività culturali in base alle rispettive competenze e gli altri soggetti pubblici e privati interessati:

- a) ridefiniscono l'ampiezza dell'area di rispetto delle testimonianze della stratificazione insediativa, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali immobili e aree sono inseriti, in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico e/o architettonico e il suo intorno espresso sia in termini ambientali, sia di contiguità e di integrazione delle forme d'uso e di fruizione visiva;
- b) assicurano che nell'area di rispetto delle componenti culturali e insediative di cui all'art. 17, punto 3 sia evitata ogni alterazione della integrità visuale nonché ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di

salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto, individuando i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione o incentivi per il ripristino dei caratteri originari del contesto qualora fossero stati alterati o distrutti;

17.6 – Prescrizioni

1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni archeologici prevista dalla Parte II del Codice nelle zone di interesse archeologico, si applicano le seguenti prescrizioni:

AREA DI PERTINENZA

2. **Non sono ammissibili** piani, progetti e interventi, fatta eccezione per quelli di cui ai commi 3 e 6, che comportano:

a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione del sito e della morfologia naturale dei luoghi;

a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;

a4) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a5) escavazioni ed estrazioni di materiali;

a6) arature di profondità tale da interferire con il deposito archeologico e nuovi impianti di colture arboree (vigneti, uliveti, ecc.) che comportino scassi o scavi di buche;


a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti sotterranei e aerei, di linee telefoniche o elettriche secondarie con palificazioni;

a8) realizzazione di stazioni radio base per radiofonia/telefonia/televisione su pali;

a9) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi e nel rispetto delle esigenze di conservazione e valorizzazione del deposito archeologico e del paesaggio, **sono ammissibili** i seguenti piani, progetti e interventi:

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali



del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti;

b2) realizzazione di recinzioni e posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, di dimensioni contenute;

b3) realizzazione di strutture facilmente rimovibili connesse con la tutela e valorizzazione delle zone di interesse archeologico;

b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o prevedendo la delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

b5) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla tutela e valorizzazione delle zone di interesse archeologico o al servizio degli insediamenti esistenti;

b6) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, e dovranno mantenere, recuperare o ripristinare le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti;

b7) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia elettrica ad eccezione degli come di seguito specificati:

- **FOTOVOLTAICO:** proposti esclusivamente su edifici ed aventi le seguenti caratteristiche:

a) aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con stessa inclinazione e stesso orientamento della falda, i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati;


b) realizzati su tetti piani con altezza massima dei moduli rispetto al piano che non superi i 30 cm e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati;

c) realizzati sui tetti piani dotati di balaustra con altezza massima dei moduli che non superi l'altezza della balaustra esistente e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati.

Gli impianti possono essere realizzati a condizione che non vengano sviluppate ulteriori opere di connessione esterna (elettrودotti, cabine, ecc).

4. Qualora nella zona di interesse archeologico sono presenti altri beni paesaggistici o ulteriori contesti le cui prescrizioni o misure di salvaguardia sono in contrasto con le disposizioni del presente articolo, si applica quanto previsto all'art. 17 delle presenti norme.

5. La deroga all'art. 17 è consentita solo nei casi di cui al comma 6 del presente articolo.



6. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti e delle emergenze archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio culturale e paesaggistico;

c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

AREA ANNESSA (100 mt)

1. Nelle aree ANNESSE all'area di pertinenza della segnalazione archeologica, come definite al paragrafo 17.1, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi che comportano:

a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali;

a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;

a4) nuove attività estrattive e ampliamenti;


a5) escavazioni ed estrazioni di materiali;

a6) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche secondarie, fatta eccezione per gli allacciamenti domestici e tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente;

a7) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, nel rispetto della disciplina di tutela dei beni di cui alla parte II del Codice, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili** i seguenti piani, progetti e interventi:

b1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:



• garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

b2) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;

b3) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;

b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o con delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

b5) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, e dovranno mantenere, recuperare o ripristinare le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti.

b6) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia elettrica ad eccezione degli come di seguito specificati:

- **FOTOVOLTAICO:** proposti esclusivamente su edifici e per una superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati. Gli impianti possono essere realizzati con sviluppo di opere di connessione esterna.

- **EOLICO:** Installazione di singoli generatori eolici sui tetti degli edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro; Impianti per minieolico esclusivamente per autoconsumo della stessa azienda, con aerogeneratori di altezza al mozzo non superiore a 30 metri o con un diametro del rotore non superiore a 18 metri con potenza massima pari a 30 kW, se:

a) proposti su aree agricole,

b) se specificatamente previsti da un piano di miglioramento aziendale, a garanzia della funzionalità dell'impianti, alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale e delle tradizioni agro-alimentari locali.;

c) massimo n. 3 aerogeneratori consentiti sullo stesso punto di connessione alla rete e proposti dallo stesso operatore con potenza complessiva max 30 kw;

d) Gli impianti devono essere realizzati senza sviluppo di opere di connessione esterna, ossia attraverso opere già esistente in loco ed intestata al proponente, senza necessità di realizzare ulteriori elettrodotti, cabine di trasformazione.

- BIOMASSA, GAS DI DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS

Impianti operanti in assetto cogenerativo con micro generazione con potenza massima pari a 50 kW;

Impianti realizzati in edifici esistenti, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici con potenza massima pari a 200 kW.

- IDRAULICA E GEOTERMICA

Impianti di geotermia a bassa entalpia realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;

c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

C32) realizzazione di opere infrastrutturali a rete (gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche secondarie) pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che:


- siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove;

- se realizzate senza alterare la morfologia dello stato di fatto e ad una profondità di oltre 1,5 mt;

ART 18. CITTÀ CONSOLIDATA

(art 143, comma 1, lett. e del Codice ; art. 77, 78 del P.P.T.R; art. 3.16.4 del PUTTP)

18.1 – Definizioni



Consistono in quella parte dei centri urbani che va dal nucleo di fondazione fino alle urbanizzazioni compatte realizzate nella prima metà del novecento e comprende al suo interno :

1) **la città antica**, ovvero quella parte del tessuto edilizio del centro urbano che si estende dal nucleo di fondazione e che comprende le successive espansioni entro le cinta murarie e/o entro altre delimitazioni naturali e/o artificiali .

2) **la città moderna**, ovvero quella parte del tessuto edilizio di espansione fuori mura dei nuclei urbani riguardante una stratificazione dell'organizzazione insediativa urbana di circa due o tre secoli fino agli anni quaranta del novecento.

18.2 – Individuazioni

L'area della città storica è stata individuata dalla presente variante di adeguamento del PRG al PUTT/P con rappresentazioni cartografiche rappresentata nella tav. G3

18.3 – Regimi di tutela

Ai fini della tutela della città storica , la presente variante di adeguamento del PRG al PUTT/P individua un **unico regime di tutela** da applicarsi all'area cartografata.

18.4 – Indirizzi di tutela

Nella città storica dovrà essere promossa la tutela, valorizzazione e la rivitalizzazione mediante interventi di recupero dei caratteri morfologici ed architettonici; favorendo l'introduzione di destinazioni d'uso residenziali, artigianali, di commercio di vicinato e di ricettività turistica diffusa nonché di aree a servizi per la residenza al fine di migliorare la qualità insediativa promuovendo, nel contempo, l'eliminazione di opere, attività e funzioni in contrasto con i caratteri storici ,architettonici e paesistico-ambientali dei luoghi, ed un particolare recupero della loro percettibilità e accessibilità monumentale e alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali di accesso.

Dovrà essere promossa anche la conservazione e/o il recupero della percettibilità della città storica soprattutto dai luoghi pubblici ad alta fruizione visiva estendendo pertanto la tutela anche ai siti attigui che ancora consentono, sia pure parzialmente, la fruizione visiva ovvero la "lettura" della cortina edilizia che configura la città storica e ne costituiscono il contesto di riferimento visuale e formale .

18.5 – Direttive di tutela

Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore, anche mediante accordi con la Regione, con gli organi centrali o periferici del Ministero per i beni e le attività culturali in base alle rispettive competenze e gli altri soggetti pubblici e privati interessati stabiliscono disposizioni di salvaguardia e

riqualificazione, in particolare vietando la modificazione dei caratteri che ne connotano la trama viaria ed edilizia e dei manufatti che costituiscono testimonianza storica o culturale; garantendo la conservazione e valorizzazione di segni e tracce che testimoniano la stratificazione storica dell'insediamento; valorizzando i caratteri morfologici della città consolidata, della relativa percettibilità e accessibilità monumentale, con particolare riguardo ai margini urbani e ai bersagli visivi (fondali, skylines, belvedere ecc.), anche individuando aree buffer di salvaguardia; evitando cambiamenti delle destinazioni d'uso incoerenti con i caratteri identitari, morfologici e sociali e favorendo in particolare le destinazioni d'uso residenziali, artigianali, di commercio di vicinato e di ricettività turistica diffusa, anche al fine di assicurarne la rivitalizzazione e rifunzionalizzazione; non ammettendo, di norma, l'aumento delle volumetrie preesistenti e non consentendo l'edificabilità oltre che nelle aree di pertinenza dei complessi insediativi antichi, nelle aree negli spazi rimasti liberi, in quanto da destinarsi ad usi urbani o collettivi; promuovendo l'eliminazione di opere, attività e funzioni in contrasto con i caratteri storici, architettonici e ambientali dei luoghi, o incentivi per il ripristino dei caratteri originari del contesto qualora fossero stati alterati o distrutti, cercando nel contempo di promuovere interventi atti a migliorarne la qualità insediativa e la sicurezza di chi vi abita e lavora.

ART 19. TESTIMONIANZE DELLA STRATIFICAZIONE INSEDIATIVA

(art 143, comma 1, lett. e del Codice ; art. 77, 78, 81 del P.P.T.R; art. 3.16.4 del PUTTP)


19.1 – Definizioni

Così come individuati nella tavola G3 consistono in:

- a) siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali di particolare valore paesaggistico in quanto espressione dei caratteri identitari del territorio regionale;
- b) aree appartenenti alla rete dei tratturi e alle loro diramazioni minori in quanto monumento della storia economica e locale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca. Tali tratturi sono classificati in "reintegrati" o "non reintegrati" come indicato nella Carta redatta a cura del Commissariato per la reintegra dei Tratturi di Foggia del 1959. Essi sono stati individuati e cartografati attraverso i fogli catastali di impianto del 1901.

19.2 – Individuazioni

Tra i beni architettonici e storico culturali di cui al punto 19.1 lettera a), il comune di Castelnuovo della Daunia ha individuato e riconosciuto i seguenti beni:



id	scheda	nome	fonte
01	A01	CASTELLO DI DRAGONARA	PPTR
05	A04	MASSERIA TROTTA	PPTR
09	A07	MASSERIA BARANELLI	PPTR
11	A09	MASSERIA DRAGONARA	PPTR
16	A10	MASSERIA MASELLI	PPTR
20	A12	MASSERIA DE LISI	PPTR - PTCP
27	A16	CASONE ROMANO	PTCP
31	A11	CASE APICELLA	DIRETTA
32	A02	VIGNA LA CORTE	DIRETTA
24	A15	MASSERIA FINOCCHITO	PTCP
07	A05b	MASSERIA VECCHIE PAOLUCI	PPTR
25	A05a	MASSERIA VECCHIE PAOLUCI (MOLINO PAOLUCCI)	PPTR
34	A05c	MASSERIA VECCHIE PAOLUCI	DIRETTA
29	A17	MASSERIA PAOLUCCI	DIRETTA
10	A08	MASSERIA ALBERTA	PPTR
03	A03	MASSERIA RENZULLI	PPTR
21	A13	SANTA MARIA DELLA STELLA	PPTR
22	A14	MASSERIA MONACHELLE	PPTR
08	A06	MASSERIA VENDITTI	PPTR

Invece tra i beni appartenenti alla rete dei tratturi di cui al punto 20.1 lettera b), il comune di Castelnuovo della Daunia ha individuato e riconosciuto i seguenti beni:

- *"Tratturo Celano-Foggia"*;

19.3 – Regimi di tutela

Ai fini della tutela dei beni architettonici extraurbani e dell' applicazione delle prescrizioni di base, la variante di adeguamento del PRG al PUTT/P individua **un unico regime di tutela** da applicarsi all'area del bene , costituita da quella direttamente impegnata dal bene architettonico;

19.4 – Indirizzi di tutela

Gli interventi che interessano le componenti culturali e insediative devono tendere a mantenerne leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificate la stratificazione storica, anche attraverso la conservazione e valorizzazione delle tracce che testimoniano l'origine storica e della trama in cui quei beni hanno avuto origine e senso giungendo a noi come custodi della memoria identitaria dei luoghi e delle popolazioni che li hanno vissuti.

19.5 – Direttive di tutela

Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore, anche mediante accordi con la Regione, con gli organi centrali o periferici del Ministero per i beni e le attività culturali in base alle rispettive competenze e gli altri soggetti pubblici e privati interessati:


- a) Incentivano la fruizione sociale sia dei Contesti topografici stratificati, in quanto sistemi territoriali comprendenti insiemi di siti di cui si definiscono le relazioni coevolutive, sia delle aree di grande pregio e densità di beni culturali e ambientali a carattere tematico (sistemi di ville, di masserie, di uliveti monumentali ecc.) di cui al progetto territoriale n. 5 “Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali”;
- b) ridefiniscono l’ampiezza dell’area di rispetto delle testimonianze della stratificazione insediativa, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali immobili e aree sono inseriti, in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico e/o architettonico e il suo intorno espresso sia in termini ambientali, sia di contiguità e di integrazione delle forme d’uso e di fruizione visiva;
- c) favoriscono l’uso di tecniche e metodi della bioarchitettura (uso di materiali e tecniche locali, potenziamento dell’efficienza energetica, recupero delle tecniche tradizionali di raccolta dell’acqua piovana) in coerenza soprattutto con le seguenti Linee guida del PPTR:
 - Elaborato del PPTR 4.4.4 – Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco;
 - Elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell’edilizia e dei beni rurali;
 - Elaborato del PPTR 4.4.7 - Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette;

19.6 – Prescrizioni

1. Nelle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa, come definite punto 1, ricadenti in aree non edificate alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. In sede di autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 2, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi che comportano:

- a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali;
- a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;



a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;

a4) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a5) escavazioni ed estrazioni di materiali;

a6) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche secondarie, fatta eccezione per gli allacciamenti domestici e tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente;

a7) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 2, nel rispetto della disciplina di tutela dei beni di cui alla parte II del Codice, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili** i seguenti piani, progetti e interventi:

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti;

b2) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;

b3) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;

b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o con delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

b5) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, e dovranno mantenere, recuperare o ripristinare le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti.

b6) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia elettrica come di seguito specificati:

- **FOTOVOLTAICO:** proposti esclusivamente su edifici ed aventi le seguenti caratteristiche:

a) aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con stessa inclinazione e stesso orientamento della falda, i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati;

b) realizzati su tetti piani con altezza massima dei moduli rispetto al piano che non superi i 30 cm e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati;

c) realizzati sui tetti piani dotati di balaustra con altezza massima dei moduli che non superi l'altezza della balaustra esistente e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati.

Gli impianti possono essere realizzati a condizione che non vengano sviluppate ulteriori opere di connessione esterna (elettrorodotti, cabine, ecc).

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;

c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

ART 20. AREA DI RISPETTO DELLE COMPONENTI CULTURALI ED INSEDIATIVE


(art 143, comma 1, lett. e del Codice ; art. 77, 78, 82 del P.P.T.R; art. 3.16.4 del PUTTP)

20.1 – Definizioni

Consiste in una fascia di salvaguardia dal perimetro esterno dei siti di cui al precedente articolo 18 e delle zone di interesse archeologico di cui all'art. 16 delle presenti norme, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali beni sono ubicati.

20.2 – Individuazioni

L'area di rispetto di cui al presente articolo è stata applicata a tutti i beni architettonici e storico culturali elencati all'art. 20 punto 2. Mentre le sole aree "tratturali" individuate dal presente adeguamento, la normativa da applicare per le aree di rispetto del presente articolo è quella delle Norme tecniche di Attuazione del Piano Comunale dei Tratturi se il comune ne fosse dotato.



20.3 – Regimi di tutela

Ai fini della tutela dei beni architettonici extraurbani e dell' applicazione delle prescrizioni di base, la variante di adeguamento del PRG al PUTT/P individua i due differenti regimi di salvaguardia ovvero:

- per le testimonianze della stratificazione insediativa di cui all'art. 20, "l'area annessa" costituita dall'area contermina all'intero contorno dell'area di pertinenza, è stata dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene architettonico ed il suo intorno diretto espresso in termini sia ambientali (vulnerabilità da insediamento e da dissesto), sia di contiguità e di integrazione delle forme d'uso e fruizione visiva e pertanto tale area risulta a larghezza variabile.

- per le aree appartenenti alla rete dei tratturi, essa assume la profondità di 100 metri per i tratturi reintegrati e la profondità di 30 metri per i tratturi non reintegrati.

20.4 – Indirizzi di tutela

Gli interventi che interessano le componenti culturali e insediative devono tendere a:

a) garantirne una appropriata fruizione/utilizzazione, unitamente alla salvaguardia/ripristino del contesto in cui le componenti culturali e insediative sono inserite;

b) mantenerne leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificate la stratificazione storica, anche attraverso la

20.5 – Direttive di tutela

Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore, anche mediante accordi con la Regione, con gli organi centrali o periferici del Ministero per i beni e le attività culturali in base alle rispettive competenze e gli altri soggetti pubblici e privati interessati:


a) tenuto conto del carattere di inquadramento generale della Carta dei Beni Culturali della Regione ne approfondiscono il livello di conoscenze:

- analizzando nello specifico i valori espressi dalle aree e dagli immobili ivi censiti;

- perimetrazione e arricchendo la descrizione dei beni indicati con delimitazione poligonale di individuazione certa;

- curando l'esatta localizzazione e perimetrazione dei beni indicati in modo puntiforme di individuazione certa e poligonale di individuazione incerta;

b) a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali immobili e aree sono inseriti, in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico e/o architettonico e il suo intorno espresso sia in termini ambientali, sia di contiguità e di integrazione delle forme d'uso e di fruizione visiva;



c) assicurano che nell' area di rispetto delle componenti culturali e insediative sia evitata ogni alterazione della integrità visuale nonché ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto, individuando i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione o incentivi per il ripristino dei caratteri originari del contesto qualora fossero stati alterati o distrutti;

d) favoriscono l'uso di tecniche e metodi della bioarchitettura (uso di materiali e tecniche locali, potenziamento dell'efficienza energetica, recupero delle tecniche tradizionali di raccolta dell'acqua piovana) in coerenza soprattutto con le seguenti Linee guida del PPTR:

- Elaborato del PPTR 4.4.4 – Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco;
- Elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali;
- Elaborato del PPTR 4.4.7 - Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette;

e) al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione delle aree appartenenti alla rete dei tratturi il comune attraverso il piano comunale dei Tratturi, ha individuato delle direttive di salvaguardia tali da rendere inalterata l'integrità visuale evitando ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio.

20.6 – Misure di salvaguardia

1. Nell'area di rispetto delle componenti culturali insediative di cui all'art. 20 si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. In sede di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 2, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi che comportano:

a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico-culturali;


a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;

a4) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a5) escavazioni ed estrazioni di materiali;

a6) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta



eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a7) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 2, nel rispetto degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili** i seguenti piani, progetti e interventi:


b1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

b2) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti;

b3) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;
- non interrompano la continuità dei corridoi ecologici e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e l'eliminazione degli elementi artificiali che compromettono la visibilità, fruibilità ed accessibilità degli stessi;
- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti;
- promuovano attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità, attività e servizi culturali, info point, ecc.) del bene paesaggio;



- incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;
- non compromettano i con visivi da e verso il territorio circostante.

b4) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;

b5) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o prevedendo la delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

b6) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;

b7) adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva presente e migliorandone l'inserimento paesaggistico;

b8) realizzazione, fuori dalle aree di rispetto delle zone di interesse archeologico di cui all'art. 142 co. 1 lett. m) del Codice, di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, e dovranno mantenere, recuperare o ripristinare le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti;

b9) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia elettrica come di seguito specificati:

- **FOTOVOLTAICO:** proposti esclusivamente su edifici ed aventi le seguenti caratteristiche:

a) aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con stessa inclinazione e stesso orientamento della falda, i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati;

b) realizzati su tetti piani con altezza massima dei moduli rispetto al piano che non superi i 30 cm e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati;

c) realizzati sui tetti piani dotati di balaustra con altezza massima dei moduli che non superi l'altezza della balaustra esistente e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati.

Gli impianti possono essere realizzati a condizione che non vengano sviluppate ulteriori opere di connessione

esterna (elettrodotti, cabine, ecc).

b10) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.

4. Nel rispetto delle norme per l'autorizzazione paesaggistica, **si auspicano** piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;

c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

A2. VALORI PERCETTIVI E CONTROLLO PAESAGGISTICO

ART 21. STRADE E LUOGHI A VALENZA PAESAGGISTICA

(art 143, comma 1, lett. e del Codice ; art. 86, 87, 88 del P.P.T.R; art. 3.18.3 del PUTTP)


21.1 – Definizioni

1) Strade a valenza paesaggistica

Consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili dai quali è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi, che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica, che costeggiano o attraversano elementi morfologici caratteristici (serre, costoni, lame, canali, coste di falesie o dune ecc...) e dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico. La strada individuata come strada a valenza paesaggistica è la strada SP5 che da San Severo conduce ad Castelnuovo della Daunia passando per il sito archeologico di Castel Fiorentino.

2) Strade panoramiche

Consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili che per la loro particolare posizione orografica presentano condizioni visuali che consentono di percepire aspetti significativi del paesaggio pugliese. La strada individuata come strada panoramica è la strada SP6 che da Castelnuovo della daunia



conduce ad Pietramontecorvino passando per Bosco San Cristoforo.

3) Luoghi panoramici

Consistono in siti posti in posizioni orografiche strategiche, accessibili al pubblico, dai quali si gode di visuali panoramiche su paesaggi, luoghi o elementi di pregio, naturali o antropici. Il luogo panoramico individuato è il Castello di Dragonara.

4) Coni visuali

Consistono in aree di salvaguardia visiva di elementi antropici e naturali puntuali o areali di primaria importanza per la conservazione e la formazione dell'immagine identitaria e storicizzata di paesaggi pugliesi, anche in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica dei seguenti luoghi panoramici:

1) Castello di Dragonara; 2) Centro abitato di Castelnuovo della Daunia: Villa comunale;

21.2 – Individuazioni

La variante di adeguamento del PRG al PUTT/P ha individuato e riportato in cartografia i principali punti e le strade panoramiche e paesaggistiche presenti nel territorio comunale di Castelnuovo della Daunia ovvero le aree a maggiore fruizione visiva da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del paesaggio del territorio comunale di Castelnuovo della Daunia.

21.3 – Regimi di tutela

Ai fini della tutela dei luoghi panoramici, delle strade panoramiche e delle strade paesaggistiche nonché dell'applicazione delle prescrizioni di base, la variante di adeguamento del PRG al PUTT/P individua un unico regime di salvaguardia costituita da una fascia annessa pari a **50 metri** su ambedue i lati dell'asse stradale, per le strade, e di un buffer pari a **100 metri** per i luoghi panoramici.

Mentre per i coni visivi, ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia inerenti la realizzazione e l'ampliamento di impianti per la produzione di energia, è stata considerata un'unica fascia di intervisibilità pari ad **un'area buffer pari a 2 Km** come individuate nella cartografia allegata all'elaborato G3, ovvero in misura variabile base alla visibilità dei luoghi.

21.4 – Indirizzi di tutela

Gli interventi che interessano le componenti dei valori percettivi devono tendere a:

a. salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e coni visuali, impedendo l'occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario;

- b. salvaguardare e valorizzare strade, ferrovie e percorsi panoramici, e fondare una nuova geografia percettiva legata ad una fruizione lenta (carrabile, rotabile, ciclo-pedonale e natabile) dei paesaggi;
- c. riqualificare e valorizzare i viali di accesso alle città.

21.5 – Direttive di tutela

1. Gli Enti Locali in fase di adeguamento e di formazione dei piani urbanistici e territoriali di loro competenza, procedono ad una ricognizione delle componenti dei valori percettivi intesa non come individuazione di elementi puntuali, ma come definizione di un sistema articolato in grado di mettere in valore le relazioni visuali.
2. Gli Enti Locali in fase di adeguamento e di formazione dei piani urbanistici e territoriali di loro competenza, effettuano l'individuazione delle strade di interesse paesaggistico-ambientale, delle strade e dei luoghi panoramici, dei con visuali definendo gli strumenti per la loro tutela e fruizione ed eventualmente mettendo a punto le modalità per inserire gli stessi in un sistema di mobilità dolce.
3. Tutti gli interventi riguardanti le strade panoramiche e di interesse paesaggistico-ambientale, i luoghi panoramici e i con visuali, non devono compromettere i valori percettivi, né ridurre o alterare la loro relazione con i contesti antropici, naturali e territoriali cui si riferiscono.

21.6 – Misure di salvaguardia

1. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti al punto 21.1, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2 e 3.
2. In sede di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 2, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi che comportano:
 - a1) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle aree comprese nei con visuali;
 - a2) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i molteplici punti di vista e belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi si fruisce;
 - a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
 - a4) nuove attività estrattive e ampliamenti.
 - a5) ogni altro intervento che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche definite in sede di recepimento delle direttive di cui all'art. 87 nella fase di adeguamento e di formazione dei

piani locali.

3. Nel rispetto delle norme per l'autorizzazione paesaggistica, **si auspicano piani**, progetti e interventi che:

c1) comportino la riduzione e la mitigazione degli impatti e delle trasformazioni di epoca recente che hanno alterato o compromesso le relazioni visuali tra le componenti dei valori percettivi e il panorama che da essi si fruisce;

c2) assicurino il mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, con particolare riferimento ai coni visuali e ai luoghi panoramici;

c3) comportino la valorizzazione e riqualificazione delle aree boschive, dei mosaici colturali della tradizionale matrice agricola, anche ai fini della realizzazione della rete ecologica regionale;

c4) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi, la riqualificazione e/o rigenerazione architettonica e urbanistica dei fronti a mare nel rispetto delle caratteristiche architettoniche tradizionali e del contesto paesaggistico;

c5) comportino la riqualificazione e valorizzazione ambientale della fascia costiera e/o la sua rinaturalizzazione;

c6) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi e lo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile;

c7) comportino la rimozione e/o delocalizzazione delle attività e delle strutture in contrasto con le caratteristiche paesaggistiche, geomorfologiche, naturalistiche, architettoniche, panoramiche e ambientali dell'area oggetto di tutela.

4. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti al punto 20.1 commi 1) 2) e 3) si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 5.


5. In sede di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 2, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi che comportano:

a1) la privatizzazione dei punti di vista "belvedere" accessibili al pubblico ubicati lungo le strade panoramiche o in luoghi panoramici;

a2) segnaletica e cartellonistica stradali che compromettano l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.

6. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti al punto 21.1 comma 4) si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 7.

7. In sede di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 2, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione



dei siti di cui al presente articolo, si considerano **ammissibili** tutti i progetti relativi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabile che presentano le seguenti caratteristiche:

AREE VISIBILI 2 km

- **FOTOVOLTAICO:** proposti esclusivamente su edifici ed aventi le seguenti caratteristiche:

a) aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con stessa inclinazione e stesso orientamento della falda, i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati;

b) realizzati su tetti piani con altezza massima dei moduli rispetto al piano che non superi i 30 cm e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati;

c) realizzati sui tetti piani dotati di balaustra con altezza massima dei moduli che non superi l'altezza della balaustra esistente e la cui superficie non sia superiore alla superficie del tetto su cui sono realizzati.

Gli impianti possono essere realizzati a condizione che non vengano sviluppate ulteriori opere di connessione esterna (elettrodotti, cabine, ecc).

Sono esclusi dalla possibilità di realizzazione di questi impianti tutti gli edifici rientranti nella zona territoriale omogenea di tipo "A" degli strumenti urbanistici vigenti (DM n. 1444 del 1968).

b) Impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo con potenza massima pari a 10 Kw.

- **EOLICO:** Installazione di singolo aerogeneratori sui tetti degli edifici esistenti con un'altezza al mozzo non superiore a 1,5 metri o con un diametro del rotore non superiore a 1 metro ed impianti con potenza massima pari a 25 kw e di altezza complessiva (mozzo+pala) non superiore a 50 mt;

- BIOMASSA, GAS DI DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS

Impianti operanti in assetto cogenerativo con micro generazione con potenza massima pari a 50 kW;

Impianti realizzati in edifici esistenti, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici con potenza massima pari a 200 kW.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 22 MISURE DI SALVAGUARDIA

Dalla data della deliberazione consiliare di adozione della variante di adeguamento al PUTT/P del PRG e sino all'approvazione della stessa, si applicano le misure di Salvaguardia ai sensi delle leggi 3.11.1952 n. 1902 e 5.7.1966 n. 517, e degli articoli 17 e 32 della L.R. n. 56/1980 per qualsiasi intervento o attività in contrasto o incompatibile con le prescrizioni della variante di adeguamento al PUTT/P del PRG. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle presenti norme dovrà farsi riferimento alle NTA del PUTT/P ed al D.Lgs. n.42/2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs.n.156/2006.


ART. 23 REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICA UTILITÀ

1. Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dalle sezioni I, II, III delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica si verifichi che dette opere non abbiano alternative localizzative e/o progettuali. Il rilascio del provvedimento di deroga è sempre di competenza della Regione.
2. Per le opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, per le quali sia richiesta l'autorizzazione paesaggistica, si applicano le disposizioni di cui all'art. 147 del Codice.
3. Sono comunque consentiti gli interventi in via d'urgenza per la difesa del suolo e la protezione civile, eseguiti nel rispetto della L. n. 225 del 24 febbraio 1992 e della specifica normativa regionale in materia. Per le suddette opere, realizzate d'urgenza, superati i motivi che ne hanno giustificato l'esecuzione devono essere previsti il ripristino dello stato dei luoghi ovvero adeguati interventi di riqualificazione e recupero delle caratteristiche paesaggistiche dei contesti.

ART. 24 ELABORATO DI SUPPORTO ALLA DECISIONE

Alla domanda di autorizzazione paesaggistica vanno allegati gli elaborati tecnici di cui all'allegato A1 delle presenti NTA ovvero una relazione di "analisi di impatto paesaggistico" e/o "relazione paesaggistica" redatta secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 12/12/2005.

La "analisi di impatto paesaggistico" è costituita da una elaborazione finalizzata all'accertamento della entità delle modificazioni indotte dall'intervento proposto sugli elementi strutturanti il territorio, dell'effetto delle



opere di mitigazione e/o compensazione previste e del livello di compatibilità paesaggistica perseguito. In essa, in base alle prescrizioni e con il supporto di documentazioni scritto/grafiche/fotografiche, costituite da:

- descrizione dettagliata della consistenza e dello stato delle singole componenti del paesaggio (con la distinzione tra l'area direttamente impegnata dalla componente –area di pertinenza- e l'area individuata come necessaria per il suo rispetto –area annessa-), e del valore di insieme del paesaggio;
- descrizione delle opere progettate;
- descrizione delle opere di mitigazione previste;
- descrizione dei prevedibili effetti delle opere sulle singole componenti e sull'insieme del paesaggio;
- descrizione dei risultati attesi per effetto delle mitigazioni, deve essere motivata l'ammissibilità dell'intervento in funzione della sua compatibilità paesaggistica.

La relazione di *"analisi di impatto paesaggistico"* deve avere le stesse finalità e gli stessi contenuti minimi della *"relazione paesaggistica"* di cui al DPCM 12/12/2005.

I progetti e la relativa *"analisi di impatto paesaggistico"* ovvero la *"relazione paesaggistica"* prima dell'esame da parte della Commissione Edilizia Comunale (ove esistente), vanno istruiti - per gli aspetti paesaggistici- da parte della *"Commissione Locale per il Paesaggio"* (formata ai sensi della Legge Regione Puglia n. 20/2009 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2273 del 24/11/2009) .

Detta relazione deve *"istruire"* il progetto allo scopo di consentire alla *"Commissione Locale per il Paesaggio"* la formulazione di un consapevole parere vincolante *"favorevole"*, oppure *"favorevole con prescrizioni"*, oppure *"sfavorevole"*, nel merito di:

- conformità del progetto agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso entro cui ricadono i lavori o le opere;
- rispetto delle direttive di tutela;
- rispetto delle prescrizioni per gli ambiti territoriali distinti strutturanti il sito interessato dai lavori o dalle opere;
- idoneità paesaggistica e culturale delle opere e delle sistemazioni del suolo;

L'Amministrazione potrà avvalersi, in sede di istruttoria, anche del supporto di un idoneo Sistema Informativo Territoriale per il Paesaggio a cui è demandata l'attività di acquisizione-implementazione ed elaborazione delle informazioni sullo stato e sull'evoluzione dei contesti paesaggistico-ambientali individuati dalla presente variante di adeguamento del PRG al PUTT/P al fine di un periodico aggiornamento e monitoraggio dei dati e controllo delle trasformazioni paesaggistiche, nonché al fine di consentire l'eventuale variazione delle

previsioni pianificatorie che si rilevino, in fase di attuazione, non coerenti con gli obiettivi generali della presente variante di adeguamento del PRG al PUTT .

ART. 25 ALLEGATO A1

ELABORATI TECNICI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Gli elaborati tecnici costituenti il progetto, per lavori ricadenti in zone tipizzate da strumenti urbanistici conformi al PUTT/P (artt.2.10, 2.11 e 5.06 delle NTA del PUTT/P) da allegare alla domanda (sottoscritta dal proprietario o avente titolo ai sensi delle leggi urbanistiche) sono:

1.01) relazione tecnica illustrativa dei lavori da eseguire, con specifico riferimento ai completamenti esterni (materiali, tecnologie, sistemazioni al suolo, piantumazioni, esiti formali, ecc.), con allegata documentazione fotografica dello stato dei luoghi e degli edifici (costituita da almeno quattro fotografie formato cartolina, prese dai quattro punti cardinali, e da almeno due fotografie pari formato con visione panoramica dei siti) con punti di presa indicati in uno stralcio (allegato) della planimetria;

1.02) stralcio dallo strumento urbanistico costituito dallo stralcio (pari scala) della tavola di zonizzazione con specificazione dell'area oggetto dei lavori e dello stralcio della norme tecniche relative alla zona;

1.03) planimetria dettagliata (scala 1:200 delle aree interessate dai lavori con quotature altimetriche e posizionamento delle alberature esistenti e di progetto): piante, prospetti, almeno due sezioni (scala 1:100); particolari costruttivi (scale varie) descrittivi dei rapporti pieni/vuoti nei prospetti e dei relativi completamenti e coloriture; tutti i grafici dovranno essere corredati dalle quote significative plano-altimetriche e, quelle altimetriche devono essere riferite ad un caposaldo certo non modificato dai lavori (ogni volta possibile, su strada pubblica);

1.04) eventuali pareri o relazioni specialistiche sulle peculiarità paesaggistiche dei siti e sulla incidenza di queste sulla proposta di intervento.

Castelnuovo della Daunia , Gennaio 2015

IL TECNICO

Arch. Antonio Demaio